



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 765

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 29 giugno 2022

I N D I C E

Commissioni riunite

12^a (Igiene e sanità) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 5
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	» 11

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 2495 (Riunione n. 3)</i>	<i>Pag.</i> 12
--	----------------

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	» 13
---------------------------	------

4^a - Difesa:

<i>Plenaria</i>	» 26
---------------------------	------

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 37
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 41
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 95)</i>	» 56

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 103)</i>	» 57
--	------

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 213)</i>	» 58
--	------

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Plenaria</i>	» 59
---------------------------	------

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Plenaria</i>	» 61
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 384)</i>	» 62
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 385)</i>	» 62

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	63
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 264)</i>	»	64
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	65
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	68
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 242)</i>	»	98

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	99
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	110
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato XXIII infiltrazioni della criminalità organizzata nelle autonomie territoriali e nei collegi amministrativi, misure di scioglimento e commissariamento e procedimenti elettorali successivi alle gestioni commissariali (Riunione n. 5)</i>	»	115
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	116
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	117
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	118
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	119
Per la semplificazione:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	120
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	121

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	122
---------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 12^a e 13^a RIUNITE

12^a (Igiene e sanità)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 29 giugno 2022

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza della Presidente della 12^a Commissione
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, lettere a) b) n) o) p) q), della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

La PRESIDENTE avverte che sono pervenute le osservazioni delle Commissioni 2^a, 9^a e 14^a, mentre la 5^a Commissione – che pure ha inserito il provvedimento nel proprio ordine del giorno – non si è ancora espressa. Cede quindi la parola ai relatori.

La relatrice per la 12^a Commissione, senatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del relatore per la 13^a Commissione, senatore Buccarella, illustra lo schema di parere – favorevole, con osservazioni – pubblicato in allegato. Fa presente che, qualora dovessero pervenire osserva-

zioni dalla Commissione bilancio, la proposta testé illustrata sarà – se del caso – conseguentemente integrata.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) rileva innanzitutto come l'impostazione dello schema di parere illustrato dai relatori sia anche conseguenza della scelta di evitare di prendere in considerazione altre possibili osservazioni e proposte, emerse nel corso dell'esame, che riflettevano però punti di vista tra loro difficilmente conciliabili. Ciò posto, l'oratore sottolinea peraltro come, nel fare proprie le osservazioni formulate dalla 14^a Commissione, il parere che potrà essere espresso dalle Commissioni riunite porrà comunque all'attenzione del Governo due fondamentali criticità dell'Atto del Governo in esame.

La prima di queste è rappresentata dai profili di incompatibilità con la normativa dell'Unione europea – in particolare con il Regolamento (UE) 2016/429 – del disposto dagli articoli 3 e 5 dell'Atto del Governo, sui quali viene richiamata l'attenzione nel rilievo n. 1 e in parte delle premesse delle citate osservazioni della 14^a Commissione.

La seconda criticità è, invece, oggetto del rilievo n. 16 delle medesime osservazioni e si sostanzia nel sottolineare l'esigenza di prevedere adeguati ristori per le imprese interessate dai nuovi divieti di importazione, detenzione e commercializzazione di animali di specie selvatiche ed esotiche.

Il correlatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*) rileva che, a suo avviso, la formulazione del rilievo n. 1 delle osservazioni della 14^a Commissione non evidenzia aspetti di incompatibilità con la rilevante normativa dell'Unione europea.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere un approfondimento istruttorio in merito alle criticità prospettate dal senatore Briziarrelli, anche ai fini dell'espressione del parere sullo schema dianzi presentato.

La PRESIDENTE ravvisa l'opportunità di sospendere brevemente l'esame per riunire gli Uffici di Presidenza integrati e concordare in tale sede l'organizzazione del prosieguo dell'*iter*.

Il seguito dell'esame è, quindi, sospeso.

CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI

La PRESIDENTE avverte che gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, sono immediatamente convocati per organizzare il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 383.

Dispone, quindi, la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, lettere a) b) n) o) p) q), della legge 22 aprile 2021, n. 53. Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame poc'anzi sospeso.

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza appena conclusasi, è stato convenuto di rinviare il seguito e la conclusione dell'esame alla seduta che sarà convocata nel pomeriggio del prossimo martedì 5 luglio. Saggiunge che lo schema di parere resta definito nel testo presentato quest'oggi dai relatori, il quale è da ritenersi suscettibile solo di modifiche volte a recepire eventuali rilievi della Commissione bilancio.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI PER L'ATTO DEL GOVERNO N. 383

Le Commissioni riunite 12^a (Sanità) e 13^a (Ambiente), esaminato il provvedimento in oggetto;

premessi che:

– lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 18 articoli, è diretto a dare attuazione al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;

– tale regolamento, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche;

– come precisato nella relazione illustrativa, con il provvedimento in esame si ritiene opportuno applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici o esotici e domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture;

– lo schema di decreto legislativo in parola reca attuazione della delega legislativa di cui l'articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 2021, che, alle lettere *a)*, *b)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, reca principi e criteri direttivi specifici anche per quanto riguarda gli animali selvatici ed esotici detenuti in cattività nonché gli animali da compagnia di cui allegato 1 del richiamato regolamento (UE) 2016/429;

– la relazione illustrativa sottolinea che sono stati presi in considerazione la trasmissibilità delle malattie animali all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di detenzione e conservazione delle specie animali in questione, compresi anche i trattamenti farmacologici e quindi anche la resistenza antimicrobica; particolare attenzione viene, inoltre, riservata alla formazione periodica degli operatori che gestiscono gli animali all'interno di determinate strutture o vendono, detengono e trasferiscono gli animali da compagnia, prevedendo un apposito provvedimento del Ministero della salute;

considerato che:

– è necessario, al fine di garantire il benessere degli animali, ridurre il rischio di zoonosi e garantire la stabilità del sistema economico evitando distorsioni di mercato rispetto agli altri Stati membri, introdurre una specifica regolamentazione che preveda l'intensificazione di controlli

e tutele, verificando la lista degli animali esotici non commerciabili, al fine della massima tutela della salute dei cittadini e degli animali stessi, evitando, così, di discostarsi dalla normativa europea,

rilevato che:

– l'articolo 1, al comma 1, definisce l'ambito di applicazione del provvedimento che detta disposizioni in tema di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;

– il predetto articolo, al comma 2, richiamando l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, elenca le definizioni più generali applicabili nello schema di decreto in oggetto e reca ulteriori definizioni più specifiche;

– nella presente disposizione non è presente la precipua definizione di specie selvatica ed esotica, necessaria al fine di conferire maggiore chiarezza al provvedimento. Si evidenzia, inoltre, la necessità di integrare la definizione di «immissione» che deve poter includere anche gli esemplari di specie autoctone, e non esclusivamente non autoctone;

considerato altresì che:

– l'articolo 3, al comma 1, vieta, l'importazione, la detenzione, il commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra gli esemplari di dette e di altre specie o forme domestiche prelevate dal loro ambiente naturale;

– l'articolo 4, al comma 1, detta disposizioni relative alle specie selvatiche pericolose per la salute, l'incolumità pubblica e la biodiversità, vietandone a chiunque la detenzione e che il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisporre l'elenco di tali esemplari;

ritenuto ancora che:

– in relazione all'articolo 6 appare opportuno impedire l'ulteriore acquisizione di animali anche nell'anno successivo all'entrata in vigore della disciplina di cui all'AG 383;

considerando inoltre che

– l'articolo 9 disciplina la formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia, prevedendo, al comma 1, che ne siano definite le modalità con un apposito manuale operativo, adottato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, i centri di referenza nazionale e le società scientifiche competenti;

– al comma 2 del predetto articolo, si prevede che le Autorità locali competenti provvedano affinché gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative, i cui costi sono comunque a carico degli operatori stessi (comma 3);

evidenziato che:

– l'articolo 12 prevede e disciplina i requisiti delle associazioni o degli enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro e di confisca per i delitti di cui agli articoli 544-*ter* (Maltrattamento di animali), 544-*quater* (Spettacoli o manifestazioni vietate) e 544-*quinquies* (Divieto di combattimenti tra animali) del codice penale;

– tra i documenti di cui deve essere corredata, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, la relativa domanda andrebbe inclusa la certificazione antimafia;

– l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgano le relative attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

ritenuto che:

verosimilmente vi saranno delle incidenze in ordine alle entrate finanziarie dello Stato considerando una riduzione, e per certi versi una cancellazione, di tale mercato,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 6, si valuti l'opportunità di eliminare il periodo transitorio di un anno e quindi di sostituire le parole «entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo 5» con «precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

2) all'articolo 12, comma 2, si valuti l'opportunità di includere tra la documentazione di cui deve essere corredata la domanda di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca la certificazione antimafia.

Si allegano e fanno proprie le osservazioni della 14^a Commissione permanente.

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza della Presidente della 12^a Commissione
PARENTE

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 29 giugno 2022

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 2495

Riunione n. 3

Relatore: PERILLI (M5S)

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,15

(2495) Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri (Seguito dell'esame e rinvio)

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 29 giugno 2022

Plenaria**300^a Seduta**

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*), rappresentando l'urgenza di affrontare alcune criticità emerse nella sede giudiziaria del tribunale di Nocera Inferiore dove, recentemente, il presidente del tribunale ha presentato le dimissioni. Essendo tale atto motivato dalla protesta contro le carenze strutturali del tribunale, l'oratore chiede, in proposito, un intervento della Commissione giustizia presso il Governo e produce documentazione relativa alla vicenda narrata.

Il rappresentante del governo SISTO si impegna a riferire alla Ministra e agli uffici del Dicastero di via Arenula, in modo da poter far avere una risposta in tempi ragionevoli rispetto alla urgenza presentata.

Il presidente OSTELLARI, non facendosi osservazioni, ottiene mandato dalla Commissione per scrivere alla Ministra, rappresentando l'urgenza di svolgere comunicazioni in Commissione sulla questione.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) insiste con il rappresentante del Governo perché vengano resi noti al più presto i relativi pareri sul disegno di legge, di cui è Relatrice, in materia di geografia giudiziaria.

Il senatore BALBONI (*FdI*) richiede la calendarizzazione del disegno di legge n. 2499 del senatore Dal Mas e di quello n. 2582 approvato dalla Camera in tema immunità parlamentari, deferito alle commissioni Prima e Seconda riunite.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI e altri. – *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO e altri. – *Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale* (Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Si riprende con l'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 9.4.

Previo parere contrario del Relatore, sull'emendamento 9.5 il Governo si rimette alla Commissione, che lo respinge a maggioranza.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 9.6 e 9.0.1, la Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 9, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stato ritirato l'emendamento 10.1, l'emendamento 10.2 decade per assenza del proponente.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 10.3 e 10.4, il Relatore esprime parere contrario all'emendamento 10.5, sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 10.5.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 10.6 e 10.7, la Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 10 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 11 e agli emendamenti ad esso proposti, già precedentemente dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 11.1 e 11.2, la senatrice PIARULLI (*M5S*) ritira l'emendamento 11.3, che aveva ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7, la senatrice D'ANGELO (*M5S*) ritira l'emendamento 11.8, che aveva ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 11 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 12; l'unico emendamento ad esso proposto, già dato per illustrato, è stato successivamente ritirato.

In sede di dichiarazione di voto favorevole sull'articolo 12, il senatore DE BERTOLDI (*Fdl*), a nome di tutti i professionisti, ringrazia i colleghi per la collaborazione prestata e la disponibilità manifestata. L'atteggiamento costruttivo di tutti i Gruppi, nel corso dell'iter che sta concludendosi con l'approvazione del disegno di legge, corrisponde alle istanze che ancora ieri sono state avanzate da ProfessioniItaliane (l'associazione che riunisce CUP e RPT), da ConfProfessioni e da Adepp in ordine alla necessità di garantire al più presto ai professionisti italiani una legge organica sulla materia, al fine di eliminare il fenomeno delle prestazioni professionali gratuite, imponendo il rispetto del principio dell'equo compenso, soprattutto ai committenti «forti»; si dice disponibile a migliorare in futuro il provvedimento e ringrazia a nome del suo Gruppo tutti i colleghi della Commissione.

Con separate votazioni, la Commissione unanime conviene sugli articoli 12 e 13, nei testi pervenuti dalla Camera dei deputati.

Si passa alla proposta del Presidente di conferire mandato al relatore, senatore Emanuele Pellegrini.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*), in sede di dichiarazione di voto, fa presente come – pur pronunciando il proprio voto favorevole – il suo Gruppo lamenta la persistenza di criticità del provvedimento che avrebbero potuto e dovuto essere eliminate in questa sede.

Attraverso l'accoglimento degli emendamenti proposti, si sarebbe ad esempio potuto estendere il disegno di legge anche alle professioni non ordinistiche: è realmente incomprensibile la condotta politica dei Gruppi che, pur dichiarando la fondatezza di questi rilievi, si sono spesi per un'approvazione *sic et simpliciter* del testo pervenuto dalla Camera, con il contraddittorio argomento secondo cui si spenderanno in altri provvedimenti

(quali?) ed in un futuro (quanto prossimo?) per sanare dei vizi, che si sarebbero potuti più utilmente rimuovere qui ed ora.

Esprime quindi rammarico perché non si sia potuto migliorare il testo in questa sede.

Il senatore BALBONI (*FdI*) esprime il proprio voto favorevole, manifestando la soddisfazione per l'approvazione di un testo importante e particolarmente sentito dal mondo dei professionisti; ringrazia tutti i colleghi e i rappresentanti dei gruppi per aver, in maniera coscienziosa, ritirato gli emendamenti che avrebbero impedito una celere approvazione del testo.

Si dice consapevole di alcune imperfezioni del provvedimento che valuta tuttavia – nel complesso – come positivo, impegnandosi sin da adesso, appena ve ne sia occasione, a migliorare ulteriormente la disciplina della materia; condivide le opinioni espresse dal collega De Bertoldi e dà atto alla maggioranza di non aver avuto un atteggiamento preconcepito nei confronti di un disegno di legge che veniva da un testo che, alla Camera, ebbe come primo firmatario il *leader* del maggior partito di opposizione, Giorgia Meloni.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), pur salutando positivamente l'approvazione di tale disegno di legge, fa notare come si tratti di una problematica che era stata ampiamente discussa, già nella precedente legislatura; segnala alcune criticità che a suo avviso andranno poi modificate alla prima occasione utile, confermando la fiducia nel Relatore con il voto sul mandato per l'Aula.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), pur preannunciando il proprio voto favorevole, manifesta rammarico per non aver avuto occasione di apportare i necessari miglioramenti al testo, in particolare per quanto concerne l'allargamento dell'ambito di applicazione del testo anche ad altre figure professionali a carattere non ordinistico; segnala poi le criticità relative al tema delle sanzioni.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), pur esprimendo il proprio voto favorevole, condivide le opinioni manifestate da alcuni colleghi in merito alla necessità che il provvedimento venga quanto prima migliorato; esprime poi rammarico per il fatto che, sempre più spesso, la Commissione giustizia del Senato si vede costretta a lavorare in tempi ristretti, rinunciando quindi ad apportare i necessari miglioramenti ai provvedimenti che vengono portati alla sua attenzione.

Auspica un'inversione di rotta metodologica, almeno rispetto ai prossimi provvedimenti in materia di violenza domestica ed ergastolo ostativo su cui la Commissione sarà chiamata ad intervenire.

Il senatore PEPE (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come il gruppo della Lega sia stato protagonista nell'iter di approvazione del provvedimento, che re-

puta necessario in quanto viene a colmare un inaccettabile vuoto normativo; coglie l'occasione per ringraziare il Relatore del lavoro svolto, e che merita di proseguire con un convinto voto favorevole al mandato per l'Aula.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), pur esprimendo il proprio voto favorevole, auspica che vi sia un cambio di rotta nella metodologia di lavoro, che possa consentire di operare con maggiore serenità apportando le necessarie modifiche ai testi che giungeranno alla commissione Giustizia del Senato dopo l'approvazione della Camera.

La Commissione quindi conferisce all'unanimità mandato al relatore Emanuele Pellegrini a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2419, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 1425, autorizzandolo alla richiesta dello svolgimento della relazione orale.

Prima dell'applauso di congedo, il rappresentante del governo SISTO esprime la propria soddisfazione per l'approvazione del testo, ringraziando i Gruppi parlamentari per l'atteggiamento coscienzioso e responsabile manifestato durante l'iter di approvazione.

(2548) Paola BOLDRINI e altri. – Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(2607) Paola BINETTI e altri. – Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(Discussione del disegno di legge n. 2548, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2607 e rinvio)

Il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra i provvedimenti in titolo, che recano ambedue disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche e che quindi, non facendosi osservazioni, proseguiranno congiuntamente il loro *iter*.

Il disegno di legge n. 2607 si propone di garantire il diritto all'oblio degli ex pazienti oncologici, mediante un solo articolo: esso, al comma 1, prevede che in sede di stipula o di rinnovo dei contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari non potranno essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, trascorsi dieci anni dalla data di conclusione dei trattamenti terapeutici, in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del diciottesimo anno di età.

Al comma 2 si specifica che, una volta trascorsi i predetti termini, il consumatore non sarà tenuto a dichiarare alla banca o alla compagnia assicurativa la pregressa patologia oncologica e che sono inapplicabili gli articoli 1892 (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) del co-

dice civile. Come precisa il successivo comma 3, le clausole che impongono al consumatore limiti, costi e oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti in via generale sono da considerarsi nulle. Infine, il comma 4 demanda al Ministro della salute – con atto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – il compito di individuare e aggiornare le patologie per le quali possono variare i termini rispetto a quelli previsti al comma 1 (dieci e cinque anni).

Illustra poi il disegno di legge n. 2548, il cui articolo 1 enuncia le finalità della legge, stabilendo che essa riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

L'articolo 2 declina gli obiettivi della legge nel settore dei contratti bancari e assicurativi. A tal fine, il comma 1 pone il divieto di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute – e, in particolare, patologie oncologiche pregresse – in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età. Il comma 2 specifica che – trascorso il medesimo periodo – tali informazioni, ove legittimamente raccolte in sede di stipula prima del decorso del termine decennale o quinquennale, non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del cliente. Il comma 3 integra le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevedendo che, nei medesimi casi da essi disciplinati, non possono essere imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. Il comma 4 impone uno specifico obbligo di informazione a carico degli operatori bancari e assicurativi, a beneficio del consumatore. Il comma 5 prevede infine che i termini e i requisiti terapeutici di cui al comma 1 possano essere derogati e integrati – sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dei protocolli – con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni, su proposta della Consulta istituita dall'articolo 4.

L'articolo 3 interviene in materia di procedure di adozione, modificando specifiche disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184. In particolare, viene modificato il comma 4 dell'articolo 22: tale disposizione include, tra gli aspetti della personalità e della vita dei richiedenti che possono formare oggetto delle indagini funzionali alla verifica dell'idoneità all'adozione, anche lo stato di salute. La modifica proposta incide sul perimetro delle indagini riguardanti lo stato di salute, specificando che le stesse indagini non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute. Di conseguenza, specifici rinvii all'articolo 22, comma 4, secondo periodo, vengono inseriti all'articolo 29-*bis*, comma 4, lettera c) – relativo alle verifiche di idoneità in sede di accesso all'adozione internazionale

– e all'articolo 57, terzo comma, lettera *a*) – relativo alle verifiche di idoneità degli adottanti in sede di formulazione dei criteri di valutazione dell'interesse del minore all'adozione in casi particolari).

L'articolo 4 disciplina l'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento della Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, alla quale sono attribuite funzioni essenziali nell'attuazione della presente legge e, più in generale, nella promozione di una più matura consapevolezza delle situazioni problematiche che possono caratterizzare l'esperienza di vita degli ex pazienti oncologici. Infine, l'articolo 5 detta disposizioni transitorie. Il primo comma prevede, in particolare, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) individuino con proprio provvedimento, sentita la Consulta, le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se del caso predisponendo formulari e modelli. Il comma 2 prevede in ogni caso che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, gli operatori bancari e assicurativi si adeguino, in sede di stipula dei contratti successivamente alla sua entrata in vigore, ai principi enunciati dalla legge, a pena di nullità delle clausole contrattuali da essi difformi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2530) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

(1564) Valeria VALENTE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

(1770) Alessandra MAIORINO ed altri. – Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

(1885) NENCINI ed altri. – Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

(1868) Donatella CONZATTI ed altri. – Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

(2377) Marzia CASOLATI ed altri. – Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

(2594) Michelina LUNESU e altri. – Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1564, 1770, 1868, 1885 e 2377, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2594 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 aprile.

Il correlatore CUCCA (*IV-PSI*) dà per illustrato il nuovo disegno di legge n. 2594, sopraggiunto nella medesima materia, proponendone la

congiunzione ai precedenti. Si tratta del disegno di legge della senatrice Michelina Lunesu e altri che reca disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita.

Con l'espressione «violenza di genere» si indicano tutte quelle forme di violenza maschile, di natura psicologica, fisica e sessuale che colpiscono le donne in quanto tali, costituendo non solo una discriminazione, ma anche, e soprattutto, una violazione dei diritti umani. Vi sono dei dati allarmanti in ordine alle violenze e ai femminicidi, i quali dimostrano che, nonostante le misure attuate siano molteplici, sia necessario prevedere una cospicua implementazione delle misure, in particolare in ordine alla prevenzione: le forme più gravi di violenza sono esercitate da *partner*, parenti o amici; oltre alla violenza fisica o sessuale le donne con un partner subiscono forme di violenza psicologica ed economica, cioè comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo ed intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell'accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia. Si ritiene indispensabile, dunque, intervenire tempestivamente, prima che i disagi subiti possano tramutarsi in veri e propri disturbi psicologici per il minore; affinché vi sia una pronta ed efficiente presa in carico già dalle prime fasi dell'emergenza, invero, tutti gli adulti che sono a contatto con i minori, a partire dalle scuole e dai servizi sanitari, devono assumere una responsabilità diretta per far emergere queste situazioni sommerse, attrezzandosi per riconoscere tempestivamente ogni segnale di disagio, senza trascurarlo o minimizzarlo. Allo stesso tempo, è necessario prevedere un sistema di protezione diffuso capillarmente che non lasci sole le donne ad affrontare il complesso percorso di liberazione dalla violenza domestica. Con il disegno di legge si intende intervenire con strumenti di supporto ancor prima che la violenza si sia concretamente perpetrata e, dunque, si intende delineare un sistema che sia capace di intercettare il malessere della donna già nel momento in cui questa individui i primi segnali dell'esistenza di un rapporto insano: ciò a partire dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato nel mese di aprile dello scorso anno, che prevede tra l'altro la realizzazione entro il 2026 delle Case della comunità.

Considerata la funzione che esse svolgono – come luogo fisico di prossimità e facile individuazione, dove la comunità (fondamentale per la prevenzione) può accedere per entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e socio-sanitaria – il disegno di legge intende istituire degli sportelli di ascolto per le donne in difficoltà presso le presenti Case della comunità: ciò affinché siano garantiti interventi basati sull'uni-

tarietà di approccio, centrati sulla donna ed orientati su una miglior organizzazione dei servizi con la piena integrazione e responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza, al fine di dare un supporto fattivo alle donne che si trovano in situazioni di difficoltà, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi socio-sanitari in termini di prevenzione ed assistenza delle donne al fine di prevenire ipotesi di violenza domestica e atti di femminicidio, assicurando uniformità, facilità ed equità di accesso.

L'articolo 1 è volto all'introduzione di azioni volte alla prevenzione della violenza sulle donne, attraverso l'istituzione di sportelli di ascolto per il supporto, l'accoglienza e l'informazione delle donne, attività didattiche per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado volte alla prevenzione dei disagi legati alla violenza assistita, nonché la promozione di servizi a sostegno della responsabilità genitoriale: ciò affinché si forniscano alle famiglie degli elementi in ordine agli effetti della violenza assistita su minori e adolescenti. L'articolo 2 dispone che, all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica, siano tenuti incontri con professionisti psicologi volti all'intercettazione di disturbi dovuti alla partecipazione passiva ad atti di violenza da parte del padre nei confronti della propria madre. L'articolo 3 contiene un rafforzamento del rapporto tra la scuola e la famiglia, prevedendo un supporto ai genitori in ordine alla gestione dei rapporti a fronte della sensibilità di minori e adolescenti. L'articolo 4 prevede l'istituzione di un uno sportello di ascolto volto all'accoglienza, all'informazione e al supporto delle donne. L'articolo 5 dispone la copertura finanziaria.

Infine il correlatore Cucca, parlando anche a nome dell'altra relatrice, auspica una celere approvazione dei provvedimenti in titolo, che corrispondono tutti ad un'esigenza assai sentita dall'opinione pubblica in quanto pongono rimedio ad una grave emergenza sociale.

Il senatore MIRABELLI (PD) concorda con quanto affermato dal correlatore Cucca.

Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, dispone la congiunzione, convenendo con l'esigenza di non farsi distrarre dall'obiettivo di dare una risposta al Paese, dinanzi alla estrema gravità del fenomeno. Non intende quindi attardarsi in polemiche sterili, ricordando semplicemente che le audizioni in Ufficio di Presidenza integrato furono svolte grazie alla decisione della Commissione, del 13 aprile 2022, di aprire una fase conoscitiva con audizioni di soggetti, affidandone la designazione ai Gruppi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Deputato Vincenzo BRUNO BOSSIO e MAGI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.* Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(2465) GRASSO e altri. – *Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si resta in attesa del parere della Quinta Commissione, che si provvederà a sollecitare anche per la prossima settimana.

Il correlatore PEPE (*L-SP-PSd'Az*) propone di organizzare un'opportuna riunione di maggioranza per discutere i temi più problematici del provvedimento.

Il correlatore MIRABELLI (*PD*) ricorda la necessità di prendere posizione sulla questione di tecnica normativa posta dal senatore Grasso, per la quale sarebbe utile che l'Ufficio legislativo del Dicastero offrisse il suo supporto.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) ricorda di aver presentato un documento scritto, a disposizione di tutti i commissari, con opportune osservazioni in merito alla questione cui allude il relatore Mirabelli: la riunione di maggioranza, che potrebbe non essere preclusa in una seconda occasione anche alle opposizioni, dovrebbe prendere atto della sovrapposizione delle due normative e trarne le debite conclusioni, in termini di prosieguo dell'*iter*, sotto il profilo testuale.

Il correlatore MIRABELLI (*PD*) replica al senatore Grasso che la tecnica giuridica offerta dagli esperti ministeriali – che non si è mai pensato di coinvolgere in termini sostitutivi della decisione politico-parlamentare – potrebbe semplicemente essere di ausilio per addivenire a soluzioni diverse da quelle emendatizie, che rischierebbero di ritardare l'approvazione del provvedimento con probabile violazione del termine accordato dalla Corte costituzionale.

Il rappresentante del governo SISTO ricorda che il Governo, con i propri uffici legislativi, è a disposizione della Commissione per un leale confronto.

Il PRESIDENTE invita i Relatori di farsi carico di convocare le riunioni testé prospettate e di riferirne al più presto alla Commissione gli esiti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(170) Laura GARAVINI e altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI e altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS e altri. – Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(2547) Danila DE LUCIA e altri. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 170, 286, 2102, 2276 e 2293, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2547 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

I relatori Alessandra MAIORINO (*M5S*) e URRARO (*L-SP-PSd'Az*) danno per illustrato il nuovo disegno di legge n. 2547, sopraggiunto nella medesima materia, proponendone la congiunzione ai precedenti. Si tratta del disegno di legge della senatrice Danila De Lucia (*M5S*) e altri, *Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*. L'intervento normativo in parola prevede all'articolo 1 la sostituzione dell'articolo 143-*bis* del codice civile prevedendo la conservazione del cognome di ciascun coniuge, che può, quindi, aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge, conservandolo fino allo scioglimento del matrimonio; nei casi di doppio cognome il coniuge indica quale intenda mantenere. Sono, poi, abrogati, per esigenze di coordinamento normativo: l'articolo 156-*bis* del codice civile; i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge sul divorzio (legge 1° dicembre 1970, n. 898).

L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome di entrambi nell'ordine concordato o quello del padre o della madre. In assenza di accordo tra i genitori, al figlio è attribuito il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Ai figli degli stessi genitori, nati successivamente è attribuito lo stesso cognome del primo figlio; il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta. L'articolo 3 modifica la disciplina dell'articolo 262 del codice civile relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo

che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dall'articolo 143-*quater*. Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome e, ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni). Spetta al giudice decidere in merito all'assunzione del cognome del genitore previo ascolto del figlio minore al compimento dei dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento, nei casi di disaccordo. Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. In caso di figli nati successivamente dagli stessi genitori e di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, terzo comma.

L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, si applica l'articolo 143-*quater*. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184), confermando l'attuale previsione secondo cui, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, il nuovo articolo 27 rinvia – per l'attribuzione del cognome all'adottato – alla disciplina introdotta dal nuovo articolo 143-*quater* del codice civile. Il comma fa salvi i commi 2 e 3 dell'articolo 27 della legge sull'adozione che prevedono che nei casi di adozione disposta da moglie separata l'adottato ne assuma il cognome e la cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine ad esclusione dei divieti matrimoniali.

L'articolo 5 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità – con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita – di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. Si precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dagli articoli da 89 a 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo – da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del

2000). L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e, da ultimo, l'articolo 8 prevede disposizioni finali.

Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, dispone la congiunzione. Avverte poi che, in riferimento ai disegni di legge in titolo, è sovrappiù il fatto nuovo rappresentato dalla pronuncia della Corte costituzionale 31 maggio 2022, n. 131, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità di una serie di norme nella fase in cui prevedono «che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che assumi i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo il diverso accordo». Si segnala peraltro che, al paragrafo 15 del *Considerato in diritto*, la medesima sentenza contiene un duplice invito al legislatore: impedire «un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome», da un lato; pronunciarsi sull'eventuale vincolatività della prima scelta rispetto ai successivi figli, dall'altro lato. Stante la fase procedurale in cui la Commissione giustizia versa, che era quella dello svolgimento di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, si evidenzia l'opportunità di riaprire il termine per l'individuazione delle audizioni, in modo da consentire a tutti i Gruppi di indicare soggetti qualificati a dare una risposta a queste problematiche dalla Corte.

Concorda il correlatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) mentre dissente la correlatrice MAIORINO (*M5S*).

Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori Grazia D'ANGELO (*M5S*), CALIENDO (*FIBP-UDC*), CUCCA (*IV-PSI*) e MIRABELLI (*PD*).

Indi la Commissione conviene di fissare a venerdì 1° luglio prossimo, alle ore 12, il termine per indicare gli auditi, nel limite di un nominativo per ciascuno Gruppo, ritenendo superate le precedenti indicazioni. Già in seduta i senatori MIRABELLI (*PD*) e CUCCA (*IV-PSI*) indicano, per i rispettivi Gruppi, il nominativo di Domenico Pittella, mentre il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) designa Rosanna Oliva e la senatrice MAIORINO (*M5S*) indica Daniela Monaco.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 29 giugno 2022

Plenaria**150^a Seduta**

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La presidente PINOTTI informa che il senatore Fede entra a far parte della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VATTUONE (PD) illustra il provvedimento in titolo, rilevando che il decreto legge è composto di 13 articoli ed è finalizzato ad introdurre, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e in continuità con le misure introdotte dal decreto-legge n. 121 del 2021 in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti, misure urgenti per l'ulteriore snellimento degli *iter* amministrativi e autorizzativi per la realizzazione di opere sostenibili e resilienti. Il provvedimento contiene, fra le altre, disposizioni finalizzate alla sperimentazione di nuove forme di

mobilità e al potenziamento e al miglioramento della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (articolo 8), nonché misure urgenti per la realizzazione di opere di viabilità per la città di Roma in vista del Giubileo 2025 (articolo 1) e in materia di dighe (articolo 2), misure di adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (articolo 3) e in materia di trasporto marittimo di passeggeri e di adeguamenti infrastrutturali portuali (articolo 4). Ulteriori obiettivi sono poi relativi al miglioramento dei servizi di trasporto aereo (articolo 6) e della sicurezza stradale (articolo 7), a garantire la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (articolo 9), nonché a disciplinare taluni aspetti normativi in relazione ad opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto (articolo 10). Il decreto-legge reca altresì disposizioni per l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto e in altre strutture (articolo 11) e misure per consentire il corretto funzionamento delle Commissioni tecniche VIA-VAS (Valutazione impatto ambientale e Valutazione Ambientale Strategica) e PNRR-PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030) (articolo 12).

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della nostra Commissione, essi si rinvengono in relazione all’articolo 3, che reca – come anticipato – misure per l’adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (commi 1-4) e per l’ammodernamento del parco infrastrutturale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza (comma 5).

Nello specifico, l’articolo 3, commi da 1 a 4, istituisce un fondo per il finanziamento di opere di adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e disciplina alcuni aspetti procedurali relativi all’individuazione, all’approvazione ed alla realizzazione degli interventi. Il comma 1, in particolare, prevede l’istituzione di un fondo (con una dotazione di 1,3 milioni di euro per l’anno 2022, di 500 mila euro per l’anno 2023, di 6,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, ed infine di 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036) destinato ad assicurare la funzionalità delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera anche mediante la realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale – da realizzarsi in un arco temporale superiore ai dieci anni – aventi ad oggetto la costruzione di nuove sedi e infrastrutture, la ristrutturazione, l’ampliamento, il completamento, l’esecuzione di interventi straordinari, l’efficientamento energetico, l’acquisto degli arredi e il miglioramento antisismico delle sedi e infrastrutture già esistenti, oltre che delle annesse pertinenze, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata. Il testo esclude espressamente che tali interventi possano riguardare immobili in locazione passiva alle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Sulle modalità di utilizzo di tali risorse, il comma 1 rinvia, in relazione ad opere destinate alla difesa militare, all’articolo 33, comma 1, della legge n. 166 del 2002 (recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), che equipara alle opere destinate alla difesa militare

quelle di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e opere accessorie destinate a comandi e reparti delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Il comma 2 dell'articolo 3 reca, quindi, alcune previsioni relative alle fasi di individuazione, approvazione e realizzazione degli interventi, stabilendo che l'approvazione dei progetti delle opere previste dal comma 1 equivalga ad ogni effetto ad una dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità. L'elenco degli interventi da realizzare è previsto venga predisposto dal Comando generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero della difesa e l'Agenzia del demanio, nonché comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il MIMS è inoltre tenuto a riferire, con cadenza annuale, alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato di attuazione degli interventi.

L'articolo 3, comma 5, apporta alcune modifiche alle disposizioni della legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, commi 475 e 476) che istituiscono due fondi per la costruzione di nuove caserme e per l'esecuzione di interventi straordinari su quelle già esistenti, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'Arma dei carabinieri e nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la Guardia di Finanza. Le modifiche introdotte sono finalizzate a rendere la finalità delle disposizioni previste dal comma 475 più generale, riferendola alla «funzionalità dell'Arma dei carabinieri», ad espungere ogni riferimento ad un «programma di interventi», sostituendolo più genericamente con un «elenco di interventi», riferito comunque ad un arco temporale ultradecennale, nonché a ricomprendere, tra gli interventi finanziabili, più genericamente il «miglioramento antisismico» anziché richiedere l'adeguamento antisismico. Inoltre, tra le priorità di intervento, l'acquisto di immobili privati già sede di presidi territoriali dell'Arma dei carabinieri o di comandi o reparti della Guardia di finanza in regime di locazione viene sostituito prevedendo in via generale l'acquisto di immobili privati, tra cui quelli già in locazione come sede di presidi territoriali, comandi o reparti. Da ultima, una modifica relativa al comma 475 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, stabilisce che per l'approvazione dell'elenco di interventi relativo agli immobili dell'Arma dei carabinieri non sia più richiesto un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, ma un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (con le medesime procedure di consultazione e concertazione).

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

La PRESIDENTE sottolinea l'importanza del provvedimento, sia per l'entità delle risorse disponibili, sia per le significative semplificazioni di carattere procedurale.

Pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

La PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistico, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali (n. 393)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il relatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole, che possa raccogliere le indicazioni espresse dalla Commissione bilancio.

La PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2597) Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monaco ed altri; Ferrari ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

La PRESIDENTE informa che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti, mentre non sono stati ancora espressi i prescritti pareri da parte della Commissione bilancio.

Propone di procedere alla illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il ritiro del proprio ordine del giorno e chiede di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno del senatore Gasparri.

Chiedono di aggiungere le proprie firme al medesimo ordine del giorno anche i senatori VATTUONE (*PD*), PETRENGA (*FdI*) e ORTIS (*Misto*).

La PRESIDENTE informa di aver ricevuto tale richiesta anche da parte della senatrice Donno.

Il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*) accetta l'aggiunta delle firme da parte dei predetti senatori, che ringrazia per la condivisione dell'iniziativa. Evidenzia che il suo ordine del giorno intende rappresentare proposta di agenda di lavoro sia per la Commissione che per il Governo, su alcune questioni che non sono affrontate dal provvedimento in esame. La scelta di non intervenire in via emendativa sul disegno di legge risponde infatti all'opportunità che tale testo, nei cui confronti esprime comunque un giudizio positivo, possa essere rapidamente approvato, vista anche la prossima conclusione della legislatura. Sottolinea come le Forze armate, in una situazione geopolitica sempre più difficile, abbiano bisogno sia di personale che di qualità di mezzi ed equipaggiamenti.

Rileva che l'ordine del giorno raccoglie anche osservazioni espresse dalle rappresentanze del personale militare, in particolare il tema delle code contrattuali e quello della previdenza, rispetto ai quali segnali positivi da parte del Governo potrebbero giungere anche nella oramai imminente manovra di bilancio.

La presidente PINOTTI, apprezzando l'iniziativa del senatore Gasparri e l'ampia condivisione da parte dei colleghi, sottolinea che la Commissione abbia condiviso, per senso di responsabilità, l'esigenza che il provvedimento possa essere concluso nei tempi più rapidi possibili, rispetto alla possibilità di introdurre alcune modifiche, che pure avrebbero potuto migliorare il testo. Apprezza gli elementi di maggiore flessibilità nella struttura delle Forze armate introdotte dal disegno di legge in esame, così come le nuove modalità di reclutamento, che potranno garantire una maggiore funzionalità delle strutture e allo stesso tempo una maggiore stabilità del personale. Ricorda che il ciclo di audizioni svolte è stato limitato ai soli vertici delle Forze armate, anche per l'esigenza, già sottolineata, di favorire una rapida approvazione del testo. Concorda sulla necessità di interventi migliorativi sul sistema previdenziale del personale militare, che, nella sua configurazione attuale, pone in prospettiva un serio problema di dignità dei trattamenti pensionistici. Auspica che il disegno di legge n. 2180, a sua prima firma, e ampiamente condiviso dai Gruppi della Commissione, possa avviare rapidamente il suo esame da parte della Commissione competente.

Il sottosegretario MULÈ ringrazia la Commissione per l'unanime supporto alle Forze armate espresso da un ordine del giorno il cui contenuto è importante e ampiamente condiviso. Propone tuttavia due piccole

modifiche al documento, per meglio chiarire i temi della Commissione di avanzamento di vertice e della cassa previdenziale del ruolo graduati.

Il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*) accetta le modifiche proposte dal Governo.

Il sottosegretario MULÈ dichiara pertanto l'accoglimento da parte del Governo di tale ordine del giorno (G/2597/274 (testo 2)) (pubblicato in allegato).

La presidente PINOTTI, apprezzando tale decisione del Governo, dispone il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LXVII, n. 5) Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2021 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il relatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) informa che sono in corso approfondimenti, anche con la partecipazione del Governo, per la finalizzazione del testo della relazione da sottoporre al voto della Commissione.

La presidente PINOTTI sottolinea l'opportunità che la Commissione, come sollecitato nel corso delle audizioni, attraverso la relazione in esame, possa fornire una utile sollecitazione al Governo per approntare ogni misura utile alla miglior efficienza della cooperazione governo-governo, sempre in spirito di collaborazione tra Parlamento ed Esecutivo.

Il sottosegretario MULÈ conferma l'interlocuzione in atto, esprimendo comunque soddisfazione sulla condivisione dell'esigenza di un «sistema nazionale» di tale forma di cooperazione.

La presidente PINOTTI rinvia pertanto il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SU UNA RECENTE MISSIONE IN ROMANIA DELLA COMMISSIONE DIFESA

La PRESIDENTE dà conto della missione svolta la scorsa settimana, insieme alla collega Donno e ai colleghi Fusco e Vattuone, per visitare il

contingente italiano impegnato nella base aerea di Costanza per le attività di rafforzamento della presenza della NATO sul fianco Est dell'Alleanza. Informa che la delegazione ha incontrato anche il presidente della Commissione difesa della Camera dei deputati rumena, che ha espresso riconoscenza al nostro Paese per l'attività di sostegno alla difesa collettiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2597

G/2597/2/4 (testo 2)

GASPARRI, CANDURA, DONNO, ORTIS, PETRENGA, VATTUONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, n. 2597, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale»,

premessi che:

la crisi ucraina ha profondamente mutato gli assetti geopolitici europei ed internazionali evidenziando l'importanza di investire nel settore della difesa per poter garantire l'adempimento dei compiti assegnati alle Forze armate;

lo scenario geostrategico che già da anni era in profonda evoluzione ha subito un nuovo mutamento fondamentale; infatti, l'instabilità derivante dalla crisi ucraina richiede un nuovo impegno da parte dell'Unione europea e dell'Alleanza Atlantica e dei Paesi membri per rispondere a questa nuova sfida;

l'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi dell'epidemia da COVID-19 ha visto le Forze Armate in prima linea mettendo a disposizione della collettività le migliori capacità umane e materiali attraverso un impiego su larga scala delle componenti operative e logistiche a fianco della Protezione Civile e del Commissario Straordinario per supportare l'implementazione del piano vaccinale su tutto il territorio nazionale;

la tecnologia è diventata un pilastro fondamentale, in particolare nel settore della difesa: gli strumenti militari sono diventati prodotti ad altissimo contenuto tecnologico il cui impiego deve essere affidato a personale altamente addestrato;

l'articolo 9 del provvedimento in esame delega il Governo a adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi;

l'articolo 9 comma 1 lettera *c*) indica tra i principi e i criteri direttivi della delega la previsione di un incremento organico, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento;

il disegno di legge in esame prevede la proroga del termine, sino all'anno 2033, per il graduale conseguimento della riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale delle Forze armate, fissate attualmente a 150.000 unità;

è prevista altresì la rimodulazione degli organici dei sottufficiali e dei volontari, fermi restando i volumi organici complessivi e quelli di ciascuna Forza armata;

il disegno di legge introduce un nuovo sistema di ferme articolato in una ferma iniziale di 3 anni e una successiva ferma triennale, al termine della quale tutti i volontari (in possesso di determinati requisiti) transitano nel servizio permanente;

è inserita nel disegno di legge la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, prevedendo, tra l'altro, la ridefinizione della ripartizione tra Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare delle dotazioni organiche, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, nonché la possibilità di incrementare gli organici dei volontari in ferma prefissata iniziale e del personale militare ad alta specializzazione in misura non superiore a 10.000 unità, così portando le dotazioni organiche complessive a 160.000 unità

alla luce dell'evoluzione degli scenari geopolitici internazionali,

considerato che:

nel corso delle audizioni è emersa l'esigenza di aggiornare l'organico complessivo anche relativamente a ruoli ufficiali e marescialli al fine di non perdere competenze e mettere a rischio le capacità operative;

in sede di dibattito è stata segnalata la questione relativa all'aumento esponenziale del personale operativo delle Forze Armate che, a causa della perdita dell'idoneità, transita nelle aree funzionali del personale civile ma viene comunque computato nelle dotazioni organiche della singola Forza Armata andando a diminuire, di fatto, le unità di personale che svolgono i compiti operativi assegnati;

impegna il Governo:

ad individuare, in aderenza alle specifiche esigenze delle singole Forze Armate, i profili delle unità aggiuntive previste dall'articolo 9, in modo tale da rispondere pienamente alle esigenze operative e sopperire alle particolari criticità emerse sugli assetti organizzativi rispetto alle esigenze di impiego nazionali ed internazionali;

a considerare – anche nell'ambito dell'esercizio della delega legislativa contenuta nell'articolo 9 – la possibilità di escludere dalle dotazioni organiche delle singole Forze Armate il personale militare che ha perso l'idoneità e che per questo transita nelle dotazioni organiche dei ruoli civili della Difesa anche istituendo un ruolo complementare in soprannumero degli organici delle singole forze armate al fine garantire una reale corrispondenza delle dotazioni organiche che la legge assegna alle singole Forze armate;

a valutare la possibilità, nell'ambito dei discendenti decreti legislativi o di altri provvedimenti legislativi, di:

aggiornare progressivamente le spese militari, comprese quelle di funzionamento, in ossequio agli impegni internazionali assunti dall'Italia e nel rispetto delle modalità indicate nel Documento di Programmazione Pluriennale della Difesa;

incrementare, da 10.000 a 20.000 unità, la possibilità di ampliamento dell'organico complessivo delle Forze armate previsto dalla delega, in modo da attestare lo strumento militare attorno alle 170.000 unità complessive di personale;

aumentare, in percentuale, i numeri del personale militare in ferma iniziale, allo scopo di impedire l'invecchiamento progressivo dello strumento;

venire incontro alle esigenze, rappresentate dalle Forze armate a più alta specializzazione tecnica, di preservare il personale che ha acquisito la necessaria formazione ed esperienza, non disperdendone il patrimonio di capacità;

favorire il processo di coordinamento delle strutture militari, anche esaminando l'opportunità di istituire una commissione di avanzamento di vertice in senso più spiccatamente interforze;

impegna altresì il Governo a

dare una definizione normativa e giuridica agli impegni sollecitati anche da una delibera del Cocer Interforze, quali:

coda contrattuale circa l'armonizzazione delle previsioni in materia di compenso per lavoro straordinario, nell'ambito del comparto difesa e sicurezza;

attivazione del tavolo negoziale relativo alla previdenza, attesi i contenuti della legge di bilancio per l'anno 2022;

area negoziale del personale dirigente, per la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i trienni 2018-2020 e 2021-2023;

riforma delle casse previdenziali esistenti, anche con l'istituzione della cassa previdenziale ruolo graduati.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 29 giugno 2022

Plenaria

578^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MANCA (PD) richiama sinteticamente i rilievi formulati in relazione al testo proposto dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo al testo, ribadisce l'avviso contrario, per i profili finanziari, sulla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4, corrispondente a una serie di identici emendamenti sui quali la Commissione bilancio aveva già reso un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Concorda, poi, con il relatore sull'esigenza di aggiornare al 2022 la decorrenza dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 11, comma

3, nonché sulla conferma del parere di semplice contrarietà sulle lettere g) ed h) del comma 2 dell'articolo 17.

Infine, non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'allegato A, numero 8).

Il PRESIDENTE chiede le motivazioni dell'avviso contrario espresso, per i profili finanziari, sull'articolo 4, comma 1, lettera e), in relazione al quale la Commissione aveva chiesto, nella seduta di ieri, un supplemento di istruttoria.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la Ragioneria generale dello Stato aveva richiesto, sui corrispondenti emendamenti presentati presso la Commissione di merito, una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, in assenza della quale il parere era stato inevitabilmente contrario; in assenza di elementi sopravvenuti, tale valutazione è stata confermata anche sulla parte corrispondente dell'articolato. Invita poi a considerare che il provvedimento, una volta approvato dal Senato, dovrà essere ulteriormente verificato mediante una relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, in vista dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il RELATORE si sofferma sulla portata normativa della disposizione in discussione, evidenziando che la Commissione di merito ha eliminato, dall'ambito applicativo della sanzione prevista dalla citata lettera e), una serie di condotte individuate dal Codice del consumo.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) osserva che la rilevanza, ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, dell'espunzione operata dalla Commissione di merito dipende dal contenuto degli accordi raggiunti in sede europea.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) rileva che, per valutare tali aspetti, sarebbe necessario analizzare gli atti dell'esame presso la Camera dei deputati.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) ritiene che la questione attenga più al merito che ai profili di competenza di questa Commissione.

Il PRESIDENTE segnala che, nella prassi della Commissione bilancio, la materia delle sanzioni ha dato luogo, di norma, all'espressione di pareri di contrarietà semplice, in relazione a possibili oneri indiretti.

Il RELATORE, condividendo la valutazione del Presidente, prospetta quindi, al riguardo, l'espressione di un parere di semplice contrarietà, mentre sul resto concorda con l'avviso manifestato dalla rappresentante del Governo.

Passando poi all'esame degli emendamenti, richiama brevemente i rilievi già formulati nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo alle proposte emendative, conviene con il relatore sull'espressione del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti ripresentati in Assemblea corrispondenti a quelli che hanno già ricevuto analogo parere nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

Esprime quindi un avviso di semplice contrarietà sugli emendamenti 17.204 e 17.205, in linea con la valutazione delle disposizioni a cui si riferiscono, mentre non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte della relatrice 20.0.200 e 20.0.200 (testo 2), nonché sui restanti emendamenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, limitatamente all'articolo 11, comma 3, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "a decorrere dall'anno 2021" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022". Il parere è di semplice contrarietà sull'articolo 4, comma 1, lettera e), nonché sull'articolo 17, comma 2, lettere g) ed h). Il parere è di nulla osta sulla restante parte dell'articolato.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2, 4.11, 17.201, 17.202, 20.201, 20.202, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 17.204 e 17.205. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(716) ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 giugno.

La rappresentante del GOVERNO, intervenendo in relazione ai solleciti formulati nel corso delle precedenti sedute, fa presente che, allo stato, non risulta presentato un nuovo articolato, su cui il Ministero dell'economia e delle finanze possa pronunciarsi.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) segnala nuovamente che, a seguito di proficue interlocuzioni fra la Commissione di merito e i Dicasteri

competenti, sono state concordate una serie di significative modifiche al testo, sul cui *iter* si riserva di fornire ulteriori ragguagli.

Ritiene tuttavia incomprensibile l'atteggiamento tenuto al riguardo dal Ministero dell'economia e delle finanze che, seppure invitato, non ha mai ritenuto di partecipare agli incontri convocati per trovare una soluzione su una tematica socialmente sentita e meritevole di attenzione.

La sottosegretaria SARTORE assicura che svolgerà le verifiche del caso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. – Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Parere alla 1^a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) chiede al Governo informazioni circa lo stato dell'istruttoria sul provvedimento in titolo, sollecitando il Governo a fornire le risposte richieste dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE prende nota del sollecito, che riporterà agli uffici impegnati nelle verifiche dei profili finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13^a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede alla Commissione di valutare la possibilità di esprimere un parere sul testo nella seduta pomeridiana.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), in assenza della relatrice Faggi, si riserva di svolgere un'ulteriore verifica ai fini della predisposizione di un parere da sottoporre alla Commissione, sulla base della nota in precedenza messa a disposizione dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

579^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1987) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che il provvedimento è stato presentato nel 2020, che andrebbe confermato che i valori e i parametri indicati nella relazione tecnica ai fini della determinazione degli oneri non richiedano di essere aggiornati, con particolare riguardo alla congruità della stima delle spese per la videoconferenza.

In ogni caso, pur essendo il disegno di legge inserito nell'elenco degli accantonamenti slittati di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, trattandosi di esame in prima lettura ed essendo comunque passati due esercizi dalla relativa presentazione, segnala l'esigenza, in relazione all'articolo 3, recante le disposizioni finanziarie, di aggiornare la copertura sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero de-

gli affari esteri all'esercizio finanziario 2022 e al bilancio triennale 2022-24.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'aggiornamento temporale della decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3 e, conseguentemente, con l'aggiornamento della relativa copertura finanziaria.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione del comma 1 dell'articolo 3: "1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 56.003 a decorrere dall'anno 2022, e alle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.800 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."».

Con l'avviso conforme della rappresentante del Governo e previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1728) Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, da quanto si evince dalla relazione tecnica, la Convenzione è conforme alla normativa europea e non vi è necessità di adattare la legislazione nazionale, in quanto già pienamente rispondente ai contenuti della Convenzione. L'articolo 3 del disegno di legge individua, quali autorità competenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La relazione tecnica afferma che il disegno di legge in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto dalla ratifica di tale Convenzione non derivano compiti che non siano già ricompresi nelle normali attribuzioni degli organi delle amministrazioni competenti previsti dalla legislazione vigente. Le attività che le amministrazioni sono chiamate a svolgere nella loro qualità di autorità competenti sono tutte riconducibili ai compiti istituzionali e destinate per-

tanto ad essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 del disegno di legge in esame reca la clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

Per quanto di competenza, non vi sono quindi osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1386) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 giugno.

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Errani, riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la necessità di modificare la formulazione degli oneri di cui all'articolo 3, distinguendo tra gli oneri quantificati come autorizzazione di spesa e quelli quantificati come previsione di spesa.

Il presidente PESCO (M5S) in sostituzione del relatore Errani, propone quindi alla luce delle indicazioni fornite dal Governo, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione dell'articolo 3: "Art. 3. (*Disposizioni finanziarie*) 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 1, 4, 6, 8, 9 e 10, è autorizzata la spesa di 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e la spesa valutata in euro 65.240 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e in euro 75.800 a decorrere dall'anno 2024 relativamente agli articoli 1, 5, 9 e 13. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e valutati in 65.240 euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 75.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12ª e 13ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MANCA (*PD*) propone l'approvazione della seguente proposta di osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, per quanto riguarda il decreto legislativo n. 27 del 2021, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625", il comma 1 individua il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625 a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e del benessere degli animali; sempre in relazione all'articolo 2, con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo il controllo delle malattie degli animali, ivi comprese le zoonosi, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali, ivi compresi gli animali selvatici (da intendersi sia quali animali non detenuti ma a "vita libera" sia nell'accezione di animali appartenenti a specie selvatica in cattività), controllo delle zoonosi, nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animali: il Ministero svolge tali attività anche attraverso il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi. Per le predette attività, tra le quali rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), dello schema di decreto in esame, il Ministero si avvale delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute – Missione Tutela della salute – Programma Sanità pubblica veterinaria, quali il 5390 (centro di lotta delle malattie

animali) e il 5391 (sorveglianza epidemiologica di tutte le malattie animali, ivi comprese le zoonosi). Il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al potenziamento della sorveglianza epidemiologica e alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontiera; per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), si precisa che le stesse vengono svolte, a legislazione vigente, in base all'articolo 24 del D.P.R. n. 320 del 1954, dai servizi territoriali competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie; per quanto riguarda l'articolo 9 (Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia) e, in particolare, la richiesta di quantificazione o stima dei costi che gli operatori dovranno sostenere per partecipare ai corsi di formazione, si fa presente che le attività in parola, in analogia a quanto avviene già per il conseguimento del cosiddetto "patentino per cani", saranno fruibili sia in modalità FAD (formazione a distanza) con materiale preparato con il supporto dei centri di referenza nazionali di riferimento o, in alternativa, mediante l'organizzazione di appositi corsi presso la sede dell'ASL: entrambe le soluzioni sono a carico degli operatori interessati. Si fa presente sul punto che le ASL, essendo già impegnate in attività formative similari, dispongono di una struttura organizzativa che comprende sia le risorse umane che strumentali impegnate in tal senso. Per analogia, si fa presente che, ad oggi, il costo del corso per il conseguimento del "patentino per il cane" è fissato tra i 20 e i 50 euro a partecipante con una durata di circa 10 ore suddivise in più giorni; tale costo può essere considerato congruo anche per le attività formative che interesseranno i proprietari e i detentori degli animali di cui al presente provvedimento; con riferimento all'articolo 13 (Custodia degli animali) e alla richiesta di quantificazione dell'incremento dei costi di gestione dei centri per la custodia di animali già esistenti – e la possibile necessità di doverne istituire dei nuovi – in conseguenza di una normativa più restrittiva rispetto a quella attualmente vigente, si fa presente che, secondo la stima fatta in sede di analisi di impatto della regolamentazione, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto non inciderà in modo sostanziale sul numero dei sequestri che, secondo la stima fatta, non dovrebbe subire un importante incremento; ciò in quanto, da un lato, i nuovi divieti introdotti non riguardano tutti gli operatori e, dall'altro, gli animali vietati ai sensi dell'articolo 3, per i quali sarebbe auspicabile un loro reinserimento in natura, sono soltanto quelli prelevati in natura, mentre gli animali cosiddetti "pericolosi", di cui all'articolo 4, sono già oggetto di convenzioni stipulate dal Ministero della transizione ecologica e allocati in appositi stabilimenti. Infine, si deve considerare che gli animali presenti nei centri di custodia sono soggetti ad un naturale *turn over*, in quanto introdotti a seguito del provvedimento di sequestro che, a differenza della confisca, ha effetti temporanei; con riferimento agli articoli 10 e 14, in relazione alla quantificazione dell'incremento

dei costi dell'attività di controllo anche con riferimento a quella svolta dalla ASL, viene precisato che, per quanto riguarda l'articolo 10, la vigilanza è sempre stata garantita dai servizi veterinari territoriali sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 320 del 1954, così come l'accertamento delle cause di morte (comma 1), per cui la disposizione in esame non introduce un nuovo adempimento, ma ha solo precisato, al comma 2, che gli operatori possono effettuare gli accertamenti anche presso le Università, informando i laboratori di sanità animale di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021. Per quanto riguarda l'articolo 14, si ribadisce che i controlli richiesti alle ASL non subiranno un incremento, in quanto già attualmente sono previsti gli elenchi di animali detenibili e non, con la richiesta documentazione: l'esigenza di aggiornamento è legata alla conoscenza delle nuove specie inserite negli elenchi, che potranno essere oggetto di formazione specifica (già obbligatoria per il comparto medico veterinario libero professionista e pubblico); per quanto riguarda l'articolo 18, relativo alla clausola di invarianza finanziaria si ritiene ipotizzabile una diminuzione delle importazioni di animali non detenibili ai sensi degli articoli 3 e 4, con particolare riferimento alla detenzione "casalinga", e un conseguente reindirizzamento del mercato verso altre specie o, nel caso degli animali di cui all'articolo 3, verso le specie allevate e non prelevate in natura. Tra l'altro, i divieti introdotti dovrebbero condurre gli interessati ad acquisire gli animali di cui all'articolo 3 da allevamenti registrati e controllati anziché da un prelievo diretto in natura, con l'effetto di aumentare le vendite nel settore e un conseguente incremento del gettito fiscale, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.».

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno l'inserimento, nello schema di osservazioni illustrato dal relatore, di un rilievo volto a sottolineare la necessità di un monitoraggio sull'attuazione dell'articolo 18, per prevenire eventuali riduzioni di gettito o incrementi di spesa; infatti, dall'articolo 18 deriva, a suo avviso, un onere certo, al quale si fa fronte con un'entrata di carattere aleatorio.

Altresì, nel sottolineare come l'atto in esame rechi disposizioni ultronee rispetto a quelle necessitate dal recepimento dalla normativa europea, chiede l'inserimento di un rilievo in cui si inviti il Governo a valutare l'adozione di eventuali provvedimenti di ristoro in favore delle imprese che, per effetto dell'atto in esame, si trovassero costrette a chiudere ovvero subissero una riduzione del fatturato.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) concorda con le argomentazioni formulate dal senatore Briziarelli.

La sottosegretaria SARTORE reputa meritevoli di approfondimento le considerazioni svolte dal senatore Briziarelli, chiedendo alla Commissione di valutare l'espressione delle osservazioni nell'odierna seduta.

Il presidente PESCO, nel riassumere i termini delle questioni emerse dal dibattito, prospetta la formulazione di osservazioni non ostative recanti due rilievi proposti dal senatore Briziarelli e riguardanti, rispettivamente, il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 18, al fine di prevenire gli effetti indiretti di riduzioni di gettito o incrementi di spesa, nonché la possibilità di adozione di apposite misure di ristoro nei riguardi delle imprese penalizzate dal provvedimento.

Il relatore MANCA (PD) integra quindi la precedente proposta, proponendo l'espressione delle seguenti osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, per quanto riguarda il decreto legislativo n. 27 del 2021, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625", il comma 1 individua il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625 a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e del benessere degli animali; sempre in relazione all'articolo 2, con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo il controllo delle malattie degli animali, ivi comprese le zoonosi, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali, ivi compresi gli animali selvatici (da intendersi sia quali animali non detenuti ma a "vita libera" sia nell'accezione di animali appartenenti a specie selvatica in cattività), controllo delle zoonosi, nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animali: il Ministero svolge tali attività anche attraverso il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi. Per le predette attività, tra le quali rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto in esame, il Ministero si avvale delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute – Missione Tutela della salute – Programma Sanità pubblica veterinaria, quali il 5390 (centro di lotta delle malattie animali) e il 5391 (sorveglianza epidemiologica di tutte le malattie animali, ivi comprese le zoonosi). Il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al potenziamento della sorveglianza epidemiologica e alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di riferimento nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera; per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), si precisa che le stesse vengono svolte, a legislazione vigente, in base all'articolo 24 del D.P.R. n. 320 del 1954, dai ser-

vizi territoriali competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie; per quanto riguarda l'articolo 9 (Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia) e, in particolare, la richiesta di quantificazione o stima dei costi che gli operatori dovranno sostenere per partecipare ai corsi di formazione, si fa presente che le attività in parola, in analogia a quanto avviene già per il conseguimento del cosiddetto "patentino per cani", saranno fruibili sia in modalità FAD (formazione a distanza) con materiale preparato con il supporto dei centri di riferimento nazionali di riferimento o, in alternativa, mediante l'organizzazione di appositi corsi presso la sede dell'ASL: entrambe le soluzioni sono a carico degli operatori interessati. Si fa presente sul punto che le ASL, essendo già impegnate in attività formative similari, dispongono di una struttura organizzativa che comprende sia le risorse umane che strumentali impegnate in tal senso. Per analogia, si fa presente che, ad oggi, il costo del corso per il conseguimento del "patentino per il cane" è fissato tra i 20 e i 50 euro a partecipante con una durata di circa 10 ore suddivise in più giorni; tale costo può essere considerato congruo anche per le attività formative che interesseranno i proprietari e i detentori degli animali di cui al presente provvedimento; con riferimento all'articolo 13 (Custodia degli animali) e alla richiesta di quantificazione dell'incremento dei costi di gestione dei centri per la custodia di animali già esistenti – e la possibile necessità di doverne istituire dei nuovi – in conseguenza di una normativa più restrittiva rispetto a quella attualmente vigente, si fa presente che, secondo la stima fatta in sede di analisi di impatto della regolamentazione, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto non inciderà in modo sostanziale sul numero dei sequestri che, secondo la stima fatta, non dovrebbe subire un importante incremento; ciò in quanto, da un lato, i nuovi divieti introdotti non riguardano tutti gli operatori e, dall'altro, gli animali vietati ai sensi dell'articolo 3, per i quali sarebbe auspicabile un loro reinserimento in natura, sono soltanto quelli prelevati in natura, mentre gli animali cosiddetti "pericolosi", di cui all'articolo 4, sono già oggetto di convenzioni stipulate dal Ministero della transizione ecologica e allocati in appositi stabilimenti. Infine, si deve considerare che gli animali presenti nei centri di custodia sono soggetti ad un naturale turn over, in quanto introdotti a seguito del provvedimento di sequestro che, a differenza della confisca, ha effetti temporanei; con riferimento agli articoli 10 e 14, in relazione alla quantificazione dell'incremento dei costi dell'attività di controllo anche con riferimento a quella svolta dalla ASL, viene precisato che, per quanto riguarda l'articolo 10, la vigilanza è sempre stata garantita dai servizi veterinari territoriali sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 320 del 1954, così come l'accertamento delle cause di morte (comma 1), per cui la disposizione in esame non introduce un nuovo adempimento, ma ha solo precisato, al comma 2, che gli operatori possono effettuare gli accertamenti anche presso le Università, informando i laboratori di sanità animale di cui al decreto legislativo n. 27 del 2021. Per quanto riguarda l'articolo 14, si ribadisce che i controlli richiesti alle ASL non subiranno un incremento, in

quanto già attualmente sono previsti gli elenchi di animali detenibili e non, con la richiesta documentazione: l'esigenza di aggiornamento è legata alla conoscenza delle nuove specie inserite negli elenchi, che potranno essere oggetto di formazione specifica (già obbligatoria per il comparto medico veterinario libero professionista e pubblico); per quanto riguarda l'articolo 18, relativo alla clausola di invarianza finanziaria si ritiene ipotizzabile una diminuzione delle importazioni di animali non detenibili ai sensi degli articoli 3 e 4, con particolare riferimento alla detenzione "casalinga", e un conseguente reindirizzamento del mercato verso altre specie o, nel caso degli animali di cui all'articolo 3, verso le specie allevate e non prelevate in natura. Tra l'altro, i divieti introdotti dovrebbero condurre gli interessati ad acquisire gli animali di cui all'articolo 3 da allevamenti registrati e controllati anziché da un prelievo diretto in natura, con l'effetto di aumentare le vendite nel settore e un conseguente incremento del gettito fiscale, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostanti con i seguenti rilievi: si rappresenta l'opportunità che il Governo monitori gli effetti finanziari del provvedimento, al fine di prevenire riduzioni di gettito o incrementi degli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla ridefinizione del mercato degli animali esotici e selvatici; valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in futuri provvedimenti, possibili misure di ristoro per le imprese che dovessero cessare l'attività o subire una significativa riduzione del fatturato a seguito della ristrutturazione del mercato suddetto conseguente all'attuazione del provvedimento in titolo.».

Con l'avviso conforme del Governo e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostantivo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostantivo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 giugno.

Il senatore MANCA (PD), in sostituzione del relatore Misiani, riepiloga la proposta di parere sul testo illustrata nella seduta pomeridiana dello scorso 22 giugno.

La sottosegretaria SARTORE chiede che l'osservazione riferita all'articolo 9, sulla compensazione nei confronti dei comuni italiani frontalieri, sia riformulata nel senso di valutare l'opportunità di prevedere la rivalutazione annuale del contributo statale di cui all'articolo 9 medesimo, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Il senatore MANCA (PD), in sostituzione del relatore Misiani, propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 3 sull'imposizione fiscale dei redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani, viene specificato che, ai fini della stima, sono stati utilizzati i dati forniti dal Canton Ticino relativi ad un campione di frontalieri italiani in tale territorio e che i lavoratori italiani nel Canton Ticino rappresentano la quasi totalità dei frontalieri italiani. Una quota residua, ma importante per i territori italiani di confine, lavora nei cantoni Grigione e Vallese. In particolare, il numero dei soggetti di cui sono stati forniti i dati è di circa 59 mila persone, delle quali è stata ricostruito il meccanismo di tassazione svizzera ed italiana, applicando, in quest'ultimo caso, un'aliquota media di circa il 26 per cento, un valore medio imponibile di circa 31 mila euro ed un credito di imposta del 25 per cento; sempre in relazione all'articolo 3, con riguardo all'utilizzo dei dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, viene precisato, ai fini del mancato utilizzo di una più recente base di dati, che sono state effettuate opportune verifiche che hanno consentito di escludere, data la metodologia utilizzata, effetti difforni da quanto indicato nella relazione tecnica; circa l'articolo 4 sull'innalzamento della franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani, viene precisato che il numero dei soggetti beneficiari dell'agevolazione dell'innalzamento del limite della franchigia è stimato in circa 15 mila unità. A ciascuno di tali soggetti è stato applicato il nuovo limite, considerando l'esatto importo del reddito dichiarato e applicando un'aliquota marginale media del 28 per cento; relativamente all'articolo 5, sulla deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria, e all'articolo 6 sulla non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza, si fa presente che la stima degli effetti del minor recupero Irpef è stata già inclusa nella quantificazione complessiva del gettito Irpef associata all'articolo 3. Altresì, ai fini della stima di cui al medesimo articolo 3, si precisa che è stata considerata, per il complesso dei contributi obbligatori deducibili, un'aliquota di circa il 14 per cento; con riguardo all'articolo 7 sui redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri, viene precisato che il numero dei frontalieri svizzeri in Italia non è desumibile dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi. Pertanto, ai fini della stima dei soggetti interessati dall'ambito di applicazione della norma, sono stati considerati tutti i lavoratori dipendenti nelle regioni italiane limitrofe alla Svizzera con residenza nella Confederazione elvetica. Per stimare poi gli effetti della norma soltanto per i frontalieri, gli effetti finanziari ottenuti sui 570 soggetti interessati sono

stati ridotti di un quarto; in relazione all'articolo 8 sulla ripartizione della compensazione finanziaria e all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), sulle risorse versate dalle autorità cantonali, vengono forniti i dati relativi al triennio 2017-2019 concernenti il numero dei frontalieri, il numero dei comuni interessati dai ristorni e l'importo complessivamente liquidato ai comuni; circa la copertura di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), attraverso corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, si condivide la necessità di procedere ad un aggiornamento temporale al triennio 2022-2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), le parole: "ai fini del bilancio triennale 2021-2023" siano sostituite dalle seguenti: "ai fini del bilancio triennale 2022-2024" e le parole: "per l'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022". Si osserva, infine, con riguardo all'articolo 9, che aver stabilito un importo predeterminato a fini compensativi potrebbe, nel corso degli anni, far perdere l'effettiva capacità di ristoro nei confronti dei comuni destinatari e determinare in capo a questi ultimi oneri aggiuntivi, anche soltanto per effetto dell'inflazione. Si segnala, pertanto, al Governo di valutare l'opportunità di prevedere che il contributo statale di cui all'articolo 9 sia rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.».

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La rappresentante del GOVERNO, in merito agli emendamenti, esprime un avviso contrario sulle identiche proposte 3.1 e 3.2 per profili di onerosità, mentre rappresenta al necessità di acquisire la relazione tecnica sugli identici emendamenti 3.3 e 3.4.

Chiede invece l'accantonamento delle identiche proposte 3.0.1 e 3.0.2 sulle quali è in corso l'istruttoria.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede le motivazioni dell'avviso contrario sull'emendamento 3.1.

La rappresentante del GOVERNO evidenzia che l'emendamento 3.1, al pari dell'identico emendamento 3.2, richiede apposita relazione tecnica, determinando un ampliamento dell'ambito applicativo della norma.

Esprime poi un avviso contrario sulle identiche proposte emendative 4.2 e 4.3, nonché sull'emendamento 4.1 e sugli identici emendamenti 4.4 e 4.5.

Chiede poi l'accantonamento delle proposte emendative 5.1 e 5.2.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, esprime un avviso contrario sulla proposta 7.0.1 che comporta oneri non quantificati e non coperti, mentre chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.0.2.

Venendo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, chiede l'accantonamento della proposta 9.1, mentre esprime un avviso contrario sulle proposte 9.2 e 9.3.

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 10, rappresenta l'avviso contrario sulle identiche proposte 10.1 e 10.2 per assenza di relazione tecnica; altresì, esprime un avviso contrario anche sulle identiche proposte 10.0.1 e 10.0.2.

Dopo aver chiesto l'accantonamento dell'emendamento 10.0.3, esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 10.3.

A seguito della richiesta formulata dalla senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE dispone comunque l'accantonamento anche delle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.0.1 e 10.0.2.

Alla luce del dibattito svoltosi, il senatore MANCA (*PD*), in sostituzione del relatore Misiani, propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.0.1. Il parere è non ostativo sull'emendamento 10.3. L'esame resta sospeso sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.1, 3.0.2, 4.1 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 7.0.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13^a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano le condizioni per procedere alla formulazione del parere sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) rammenta come siano ancora in corso degli approfondimenti presso la Commissione di merito.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riepilogo l'*iter* dei disegni di legge, ricorda che il nuovo testo rappresenta l'esito di una sintesi tra maggioranza e minoranza, che ha peraltro consentito l'individuazione di spazi finanziari per 1,3 miliardi di euro.

Dal momento che sono ancora in corso interlocuzioni con le associazioni di categoria, prospetta l'opportunità di un ulteriore approfondimento istruttorio di alcuni giorni, prima di addivenire alla formulazione del parere.

Il senatore MANCA (*PD*) ritiene leggermente sgrammaticato l'utilizzo della Commissione bilancio per far valere posizioni di merito, sia pure legittime.

Sarebbe invece necessario evitare che ricada sulla 5^a Commissione la responsabilità per la mancata espressione del parere, a fronte di un nuovo testo unificato sul quale sono stati formalizzati i rilievi da parte del Governo sui relativi profili finanziari.

Eventuali interlocuzioni con enti locali o associazioni di categoria devono essere condotte soltanto presso la Commissione di merito e non dovrebbero inficiare o rallentare l'operato di questa Commissione.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere le argomentazioni di metodo del senatore Manca, puntualizza le proprie precedenti osservazioni, ricordando che il nuovo testo unificato rappresenta la sintesi di diverse proposte di legge di iniziative parlamentare. Peraltro, sarebbe opportuno che i relatori presso la Commissione di merito recepiscano con appositi emendamenti i rilievi sui profili finanziari proposti dal Governo.

Il PRESIDENTE prospetta di attendere l'inizio della prossima settimana per l'espressione del parere, in modo da favorire la maturazione del lavoro di sintesi nella Commissione di merito.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 21 giugno, nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.13 indicata dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, chiede conferma del carattere ordinamentale delle identiche proposte 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. Chiede, altresì, conferma del carattere ordinamentale delle proposte 4.5, 4.5 (testo 2) e 4.6.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 5.1 (testo 2), 5.4 e 5.5.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 e 6.14 indicate dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, appare suscettibile di determinare effetti onerosi la proposta 7.100, istitutivo di un ufficio di livello dirigenziale non generale presso il MIPAFF, per cui manca la quantificazione degli oneri. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.100 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, non vi sono osservazioni sulla proposta 9.100 (testo 2), che recepisce la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 10.2, 10.3 e 10.5 indicate dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.1. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5. Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte 13.6 e 13.7. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.8 indicata dal Governo.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 16.4, al fine di escludere effetti sulla finanza pubblica derivanti dall'assicurazione contro eventuali infortuni. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 16.0.1.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulla proposta emendativa 1.13, nonché sugli identici emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

Dopo aver espresso un avviso contrario sull'emendamento 4.5 per profili di contrasto con la normativa europea, chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.5 (testo 2), mentre esprime un avviso contrario sull'emendamento 4.6.

In merito agli emendamenti all'articolo 5, condiziona la valutazione non ostativa delle proposte 5.4 e 5.5 all'inserimento di un'apposita clausola d'invarianza finanziaria, mentre chiede l'accantonamento della proposta 5.1 (testo 2).

Dopo aver espresso un avviso contrario sugli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 e 6.14, chiede l'accantonamento delle proposte 7.100 e 7.100 (testo 2).

Esprime poi una valutazione non ostativa sull'emendamento 9.100 (testo 2), mentre evidenzia profili di onerosità derivanti dalle proposte 10.2, 10.3 e 10.5 che ampliano le competenze del Ministero delle politiche agricole.

Esprime poi un avviso contrario per maggiori oneri sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8. In particolare, si sofferma sull'emendamento 13.1, osservando come esso estenda l'ambito applicativo di regole fiscali più favorevoli previste a beneficio di attività agricole.

Da ultimo, esprime una valutazione contraria per maggiori oneri sull'emendamento 16.0.1, mentre si esprime in senso non ostativo sull'emendamento 16.4.

Alla luce del dibattito svoltosi la relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 6.2, 6.3, 6.4, 6.12, 6.14, 10.2, 10.3, 10.5, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 e 16.0.1.

Sulle proposte 5.4 e 5.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sugli emendamenti 9.100 (testo 2) e 16.4, il parere è non ostativo.

L'esame resta sospeso sulle proposte 4.5 (testo 2), 5.1 (testo 2), 7.100 e 7.100 (testo 2).».

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta già convocata per domani, giovedì 30 giugno 2022, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 95

Presidenza del Presidente
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 29 giugno 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 103

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 29 giugno 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 213

*Presidenza del Vice Presidente
PITTONI*

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ACADEMIA BARILLA, DI ALMA SRL SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA E DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA – SEZIONE SICILIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 1209 (CANDIDATURA DE «LA CUCINA DI CASA ITALIANA» A PATRIMONIO CULTURALE UNESCO)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 29 giugno 2022

Plenaria

278^a Seduta

Presidenza del Presidente

COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali che hanno avuto inizio ieri e che si concluderanno la prossima settimana sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Documento: «Dieci anni per trasformare l'Italia – Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti» (Doc. LVII, n. 5 – Allegato V) (n. 1204)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 giugno.

La relatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), d'intesa con il relatore Steger, propone di fissare un termine per l'indicazione, da parte dei Gruppi, dei nominativi di eventuali soggetti da audire.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine a martedì, 5 luglio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 29 giugno 2022

Plenaria**237^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 9.

AFFARI ASSEGNATI**Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta il relatore ha presentato una nuova proposta di risoluzione, sottoponendola all'esame dei colleghi.

Il relatore DE BONIS (*FIBP-UDC*) fa presente che rispetto all'ultima versione della risoluzione, sono state fatte pervenire ulteriori osservazioni da parte della senatrice Naturale che sono al momento ancora da valutare. Segnala come il tema oggetto dell'affare assegnato risulta essere nelle ultime settimane particolarmente seguito anche dall'opinione pubblica e dagli organi di stampa; in risposta ad una sollecitazione avanzata dal senatore La Pietra, ritiene che diverse delle indicazioni contenute nella proposta di risoluzione riguardanti il grano duro possano essere utilmente riferite anche al grano tenero. Si resta comunque in attesa di conoscere il parere del Governo sul testo presentato.

Il presidente VALLARDI ritiene opportuno lasciare ancora un margine di tempo per consentire ai colleghi di poter meglio approfondire i contenuti della risoluzione. Propone pertanto di rimandare alla prossima

settimana la conclusione dell'esame della risoluzione, anche considerata l'assenza del rappresentante del Governo.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*), nel concordare con la proposta di rinvio, richiama l'opportunità di poter disporre quanto prima di un testo definitivo su cui poter esprimere le proprie valutazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 384

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 385

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO TUTELA FORMAGGIO ASIAGO IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 214 (PROBLEMATICHE DI MERCATO DEL LATTE VACCINO IN ITALIA)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 29 giugno 2022

Plenaria**246^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2434) Deputato BENAMATI e altri. – Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il presidente GIROTTO fa presente che l'omologa Commissione della Camera dei deputati ha svolto, sul provvedimento in titolo, poche audizioni e ha acquisito alcuni documenti scritti. Chiede quindi quale sia l'orientamento dei Gruppi in merito all'eventualità di svolgere, anche in questa sede, un ciclo di audizioni.

Il relatore COLLINA (PD) propone di non svolgere audizioni, acquisendo la documentazione in possesso della X Commissione della Camera dei deputati, e di fissare sin d'ora un termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, a partire da metà luglio.

Concorda il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az).

Il senatore MARTELLI (Misto-IpI-PVU) rileva alcune criticità sottese alla scelta dello strumento della delega legislativa per la disciplina della materia in esame.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 18 di martedì 12 luglio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva.

Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) comunica che è in corso la redazione di uno schema di parere e invita i Commissari a far pervenire, anche per le vie brevi, eventuali osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 264

*Presidenza del Presidente
GIROTTO*

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 29 giugno 2022

Plenaria

331^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (n. 389)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MATRISCIANO rende nota l'ufficialità dello scioglimento della riserva precedentemente posta.

Ha quindi la parola il relatore ROMANO (*M5S*), che presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) valuta positivamente le osservazioni contenute nello schema di parere e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*) dichiara il voto di astensione della propria parte politica.

La senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore LAUS (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è infine messo in votazione, risultando approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2434) Deputato BENAMATI e altri. – Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LAUS (*PD*) propone di porre il termine per la trasmissione di eventuali proposte di osservazione relative al parere sul provvedimento in titolo alle ore 18 di lunedì 4 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MATRISCIANO (*M5S*), relatrice sul disegno di legge in esame, in relazione alla predisposizione dello schema di parere suggerisce le ore 19 di lunedì 4 luglio quale termine per la trasmissione di proposte di osservazione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 389**

L'11^a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

In riferimento all'articolo 13, comma 4, relativo alla disciplina della Rendita integrativa temporanea anticipata, si segnala l'opportunità di un'integrazione volta alla maggiore trasparenza riguardo i costi e le commissioni a carico del cliente PEPP, nonché al monitoraggio sul ricorso a incentivi.

In relazione all'articolo 15, si invita a valutare una riformulazione tesa a tutelare la libertà di scelta dei risparmiatori in PEPP attraverso una maggiore neutralità fiscale rispetto alle diverse forme di erogazione.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 29 giugno 2022

Plenaria

312^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che la senatrice Castellone ha cessato di fare parte della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni (n. 384)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente (n. 385)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

La PRESIDENTE informa che sono stati appena trasmessi in via ufficiale i testi delle intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: sussistono quindi le condizioni per la conclusione dell'esame.

Comunica che sono inoltre pervenute le osservazioni delle Commissioni 2^a e 14^a.

Chiede al rappresentante del Governo di manifestare la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere il parere della Commissione fino a martedì 5 luglio.

Il sottosegretario SILERI conferma la disponibilità del Governo ad attendere il parere fino alla data indicata dalla Presidente.

La relatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) si riserva di presentare le sue proposte di parere.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

La PRESIDENTE comunica che non è ancora stata trasmessa la prevista documentazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, mentre sono pervenute le osservazioni delle Commissioni 2^a, 9^a, 13^a e 14^a.

Rileva che non vi sono allo stato le condizioni per la conclusione dell'esame.

Chiede al rappresentante del Governo di manifestare la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere il parere della Commissione almeno fino a martedì 5 luglio, fermo restando che l'*iter* non potrà concludersi se non previa acquisizione in via formale della documentazione mancante.

Il sottosegretario SILERI conferma la disponibilità del Governo ad attendere il parere almeno fino alla data indicata dalla Presidente.

La relatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di presentare la sua proposta di parere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RICHETTI (*Misto-+Eu-Az*) riferisce sul decreto-legge in titolo, soffermandosi sull'articolo 11.

Quest'ultimo reca alcune norme transitorie sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), proroga dal 15 giugno 2022 al 30 settembre 2022 il termine finale dell'obbligo di impiego dei suddetti dispositivi in numerosi ambiti relativi al settore dei trasporti. Dalla proroga sono esclusi gli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; per quest'ultimo ambito, l'obbligo di impiego in oggetto, quindi, non sussiste più dal 16 giugno scorso.

Gli ambiti interessati dalla proroga sono invece i seguenti: navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, *Intercity*, *Intercity* Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che colleghi più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

La lettera *b*) dello stesso comma 1 proroga parimenti dal 15 giugno 2022 al 30 settembre 2022 il termine finale dell'obbligo di impiego dei dispositivi in esame nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali (l'obbligo concerne sia i lavoratori sia gli utenti sia i visitatori).

Il comma 2 dell'articolo 11 in esame esclude, per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, l'obbligo di impiego dei dispositivi in oggetto.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

In assenza di richieste d'intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

La PRESIDENTE comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 10^a, 11^a e 14^a.

Informa che, alla scadenza del termine stabilito, sono stati presentati 16 ordini del giorno e 10 emendamenti (pubblicati in allegato).

Ricorda quindi che, essendo quello in titolo un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, per il relativo esame si applica l'articolo 126-*bis* del Regolamento, di cui richiama le disposizioni salienti.

Si riserva di pronunciarsi sull'ammissibilità gli emendamenti presentati, anche alla luce del parere che sarà espresso dalla 5^a Commissione.

Dopo aver rammentato che si è conclusa la discussione generale, avverte che la trattazione riprenderà con l'effettuazione delle repliche.

Dispone quindi il rinvio del seguito dell'esame, per consentire lo svolgimento della programmata riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2633

G/2633/1/12

BOLDRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera n), prevede di procedere, in relazione agli IRCCS e agli IZS, alla revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria prevista dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi da 422-434 (legge di bilancio 2018) nell'ambito delle risorse di cui al comma 424 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 428 della citata legge di bilancio 2018;

è prevista la facoltà di rimodulare il numero degli anni di servizio del contratto di lavoro a tempo determinato collegandolo alla valutazione positiva di cui al richiamato comma 428;

l'approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 422 e seguenti, hanno determinato una complessa situazione nell'ambito degli IRCCS ed IZS; in particolare è stata prevista una procedura di stabilizzazione del personale precario della ricerca biomedica costituito da medici, veterinari, biologi ed altre figure della dirigenza sanitaria e del comparto;

la suddetta procedura ha previsto una impropria collocazione di figure della dirigenza sanitaria nell'area contrattuale del comparto. Ciò ha determinato oggettive problematiche per l'avvio e la conclusione delle procedure previste da tali norme, ma soprattutto ha fortemente demotivato i ricercatori che si sono visti espulsi dall'area professionale e contrattuale di cui sono oggettivamente parte;

le disposizioni di cui al comma 428 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 non danno al riguardo se non una indicazione generica e non applicabile. Poiché requisito per l'accesso alla dirigenza sanitaria al termine del percorso è il conseguimento del titolo di specializzazione come previsto dal comma 431 dello stesso articolo, preso atto che le disposizioni di tale comma non sono state oggetto di applicazione per l'in-

determinatezza della previsione stessa, se ne propone una riformulazione che dia certezza applicativa;

in tal modo si supererebbe il permanente stato di precarietà dei rapporti, dando applicazione concreta alle disposizioni di cui alla legge n. 205 del 2017, e si restituirebbe alla ricerca biomedica italiana un assetto di stabilità coerente con i livelli qualitativi storici del settore e con il quadro internazionale;

impegna il Governo a:

a valutare l'opportunità di prevedere nel decreto delegato norme relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario nella dirigenza e nel comparto, nonché norme che rendano attuabili le procedure di specializzazione *post lauream* in sovrannumero.

G/2633/2/12

STABILE, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che il Governo, al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale, anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 288 del 2003;

in questo quadro, sarebbe opportuno prevedere norme relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario rispettivamente nella dirigenza e nel comparto oltre che disposizioni per rendere attuabile la procedura di specializzazione *post lauream* in sovrannumero,

impegna il Governo:

a prevedere che nel decreto delegato siano previste norme relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario rispettivamente nella dirigenza e nel comparto;

a prevedere che nel decreto delegato siano previste norme per rendere attuabile la procedura di specializzazione *post lauream* in sovrannumero.

G/2633/3/12

FREGOLENT, CANTÙ, DORIA, MARIN, LUNESU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2633 recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»

premesso che:

il disegno di legge all'esame dell'Aula conferisce al Governo la delega «per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»;

nell'elencare i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo unico del disegno di legge prevede, al comma 1, lettera *n*), la «revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

le disposizioni di cui al sopra citato articolo 1, commi 422 e seguenti, della legge di bilancio 2018 non hanno sortito gli effetti sperati dal punto di vista della valorizzazione del personale della ricerca sanitaria e necessitano, conseguentemente, di essere modificate sotto alcuni aspetti se si vuole veramente dare impulso al settore, in armonia con quanto si prefiggono di fare il Piano nazionale di ripresa e resilienza («Pnrr») e il Programma nazionale della ricerca sanitaria 2020-2022 («Pnrs»);

una prima criticità che affligge la disciplina vigente concerne il percorso in cui si articola la cosiddetta «piramide» dei ricercatori, la cui durata decennale (5+5) ha di fatto regolarizzato, anziché arginare, l'abuso dei contratti a termine, gettando le basi per una sorta di «precariato a vita» – com'è stato definito da più parti – con punte che raggiungono i trent'anni per il personale storico della ricerca sanitaria e una media nazionale che oltrepassa, ampiamente, i dieci anni di contratti atipici;

in secondo luogo, occorre integrare la disciplina vigente nella parte in cui non contempla, accanto alle attuali figure della piramide, uno specifico ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria;

a seguito dell'entrata in vigore del comma 14 dell'art.15 del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, la spesa complessivamente destinata dalle regioni e province autonome all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera e territoriale è rimasta invariata, per espressa statuizione nor-

mativa benché, nonostante il FSN sia stato nel tempo significativamente aumentato;

considerato che:

la mancata creazione di uno specifico ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e l'impropria collocazione di tutto il personale nell'area contrattuale del comparto ha fortemente demotivato i ricercatori, ne ha mortificato il lungo percorso di studi e, ancora, ha ostacolato lo sviluppo della sinergia tra assistenza e ricerca, la cui importanza viene ribadita, in più punti, anche nell'ambito del disegno di legge all'esame dell'Aula;

la possibilità di assumere, stabilizzare e inquadrare adeguatamente il personale della ricerca sanitaria risulta indispensabile per la competitività degli IRCCS a livello nazionale e internazionale e per attrarre le menti più brillanti nel circuito di ricerca;

la ricerca clinica, per svilupparsi ed essere competitiva, deve essere caratterizzata da un costante interscambio, facendo convergere discipline diverse (mediche, infermieristiche, economiche, sociali, epidemiologiche, statistiche e informatiche) e, conseguentemente, figure professionali diverse (informatici, ingegneri biomedici, statisti) quali nodi di un'unica rete;

fino ad oggi soltanto le aziende pubbliche hanno beneficiato delle risorse incrementali, con conseguente ed evidente alterazione dei livelli di finanziamento complessivamente assegnati alla sanità accreditata e a quella pubblica;

impegna il Governo

a) a valutare la stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale;

b) a valutare l'opportunità di individuare un percorso specifico attraverso il quale il personale della ricerca sanitaria accede alle scuole di specializzazione in soprannumero, fermi restando gli oneri retributivi e previdenziali in capo all'IRCCS per l'intera durata della scuola di specializzazione e lo svolgimento del tirocinio pratico presso l'IRCCS stesso;

c) a valutare l'opportunità di intervenire normativamente per definire adeguate quote di dotazioni organiche di personale della ricerca sanitaria al fine di introdurre un ruolo per la Dirigenza della ricerca sanitaria;

d) a valutare l'opportunità riconoscere le figure professionali che il progresso tecnologico ha reso necessario allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità;

e) a valutare l'opportunità di introdurre una rivalutazione automatica, su base annua, del livello di spesa complessivamente assegnato ai soggetti accreditati in considerazione degli eventuali incrementi del

FSN, fatta salva la libertà delle regioni e delle province autonome di individuare la destinazione delle risorse così determinate.

G/2633/4/12

CANTÙ, FREGOLENT, DORIA, MARIN, LUNESU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2663 recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»

premessi che:

il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i quali perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

tale delega trae origine dalle azioni di riforma previste dal PNRR e, più precisamente, dalla componente 2 concernente «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale» della missione 6 in materia di salute, in cui si prevede espressamente la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie;

la riforma degli IRCCS rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee nonché come si evince nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 19;

nella relazione illustrativa del disegno di legge, si fa riferimento, inoltre, ai processi di evoluzione, transizione epidemiologica e deospedalizzazione del Servizio sanitario nazionale, dai quali deriva la necessità di apportare cambiamenti anche all'attuale assetto degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

in armonia con i processi sopra menzionati, si ritiene che gli IRCCS debbano diventare non solo il punto di riferimento per la cura e la ricerca che viene in essi svolta, ma anche incubatori di conoscenza e formazione nella rete di offerta del sistema formativo delle specializzazioni mediche e delle strutture qualificate in *Teaching Hospital* fermo l'impianto generale del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dunque in ogni caso nell'ambito del coordinamento operato dalla scuola di

specializzazione così come per la creazione di un sistema di erogazione di prestazioni *Second Opinion Supporting*, in linea con le nuove regole di accreditamento e contrattualizzazione per il rafforzamento dei processi di integrazione Ospedale Territorio, di digitalizzazione, telemedicina e sviluppo dell'assistenza territoriale a Missione 6 del PNRR, secondo la novella di cui all'articolo 16 della legge annuale per la concorrenza e il mercato;

in questa prospettiva, al fine di valorizzare tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, mono e pluri-specialistici non solo quali incubatori di ricerca ma di conoscenza e formazione, appare necessario includerli all'interno del processo di formazione dei medici specialisti da formare attraverso i contratti di formazione di *Teaching Hospital* nel solco di quanto già proposto in disegni di legge in discussione presso la competente Commissione 12^a, tra cui l'AS n. 1106 e l'AS n. 2153 in specie all'articolo 5;

impegna il Governo, in linea con i principi di delega per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui al presente provvedimento:

a) a prevedere nel quadro del più ampio percorso di revisione della professione medica basata sul *Constant Training On The Job*, adeguate disposizioni attuative per l'iscrizione previsionale degli IRCCS di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e dei presidi ospedalieri di secondo livello di aziende sanitarie, come definiti dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.70, quali *Second Opinion Supporting – Teaching Hospital*, accreditati alla formazione delle nuove leve, promuovendo modelli anche sperimentali nel periodo di attuazione del PNRR e in revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, volti ad assicurare:

- la valorizzazione dell'approccio multi-disciplinare;
- la gestione operativa della malattia come singolo fenotipo nell'ambito di una visione di processo;
- la diagnostica quale momento di ricomposizione di sintesi tramite la riallocazione dei fenotipi negli ambiti di patologia, tenendo conto del fattore temporale;
- la diffusione della pratica della diagnosi multidisciplinare collegiale (DMC);
- la certezza di ricadute di appropriatezza uniformi sul territorio;
- la traslazione capillare dei risultati della ricerca in un'ottica di gestione complessiva del paziente lungo tutto il percorso clinico;
- il contributo del territorio, degli ospedali e delle università alla traslazione dei risultati nella ricerca (Big Data);
- la riduzione del dualismo nelle cure tra sistema ospedaliero e IRCCS, grazie a strumenti di condivisione delle competenze cliniche degli IRCCS in modo distribuito ed equiaccessibile sul SSN/SSR, utilizzando meccanismi digitalizzati di supporto diagnostico che rispondano alle ri-

chieste sia dell'ospedale che del territorio di una *Second Opinion* sul modello *Virtual Hospital* offerta da strutture di terzo livello (IRCCS) sulla diagnosi e sul miglior percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale (PDTA) da processare per la cura del paziente;

– la garanzia della presa in carico dei pazienti all'interno dei rispettivi territori, preconditione per la marginalizzazione delle criticità e delle distorsioni del cosiddetto «turismo sanitario».

b) a prevedere adeguate disposizioni attuative per l'introduzione, quale strumento operativo a supporto della rete formativa dei corsi di formazione specialistica di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999 e dei contratti di formazione specialistica attraverso il *Teaching Hospital*, della procedura di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo *Virtual Hospital* (SCMC-VH), da svolgere all'interno del sistema formativo *Teaching Hospital* e *Second Opinion Supporting* (TH-SOS) e consistente nell'apprendimento delle tecniche di erogazione di prestazioni di tipo diagnostico terapeutico effettuate da remoto e mediante teleconsulto secondo protocolli *standard*.

G/2633/5/12

PIRRO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

premesso che:

gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono enti ospedalieri nazionali di eccellenza che svolgono all'interno della propria struttura, sia attività diagnostico-terapeutiche, sia attività di ricerca di elevatissimo livello nel campo biomedico e al tempo stesso in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari attraverso uno scambio continuo di conoscenze scientifiche fra attività di laboratorio e attività clinica;

considerato che

la riforma degli IRCCS, rientra tra le azioni individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR, nell'ambito della «Missione 6 – Salute», ove è prevista, entro il 2022, l'entrata in vigore di un decreto legislativo per il riordino della rete degli IRCCS al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie; inoltre il provvedimento all'esame, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

la legge di bilancio 2022, ha previsto la stabilizzazione del personale sanitario a tempo determinato, assunto nel corso della pandemia da Covid-19, con una anzianità di servizio di almeno 18 mesi;

già precedentemente, l'articolo 1 comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto uno stanziamento pari ad euro 90 milioni annui (a decorrere dal 2021), per la copertura dei contratti del CCNL Comparto Sanità Sezione Ricerca Sanitaria;

attualmente sono 1290 le unità di personale impiegate presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) con contratto a tempo determinato;

con il nome «Piramide della ricerca sanitaria» nel 2019 è stato istituito un percorso di formazione rivolto a giovani professionisti desiderosi di intraprendere la carriera di ricercatore o di collaboratore alla ricerca; tale percorso è basato su contratto a tempo determinato di 5 anni eventualmente prorogabile di altri 5 anni, tuttavia, tali contratti nella pratica vengono prorogati con una media tra 5 e 30 anni, alimentando in tal modo il fenomeno della precarietà per le figure della ricerca sanitaria pubblica e ponendosi in contrasto con la Direttiva Europea 1999/70, dove è chiarito che «i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori»;

considerato inoltre che

la possibilità di assumere ricercatori a tempo indeterminato risulta indispensabile anche per la competitività degli IRCCS a livello nazionale ed internazionale, e pertanto si reputa necessario prevedere un adeguamento delle piante organiche degli IRCCS che includa anche una quota di personale addetto esclusivamente alla ricerca;

sempre al fine di valorizzare le figure dei ricercatori stessi, si reputa opportuno prevedere il riconoscimento dei titoli acquisiti ai fini concorsuali e di carriera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, istituendo anche un ruolo per la dirigenza della ricerca sanitaria, ritenendosi necessaria una valutazione sulla possibilità di prevedere per i ricercatori uno sviluppo di carriera nella dirigenza degli IRCCS, attualmente non prevista dalla vigente normativa e dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di presentare alla prima favorevole occasione – anche in sede di esame della prossima legge di bilancio – una proposta normativa volta allo stanziamento di risorse per consentire la stabilizzazione del personale ricercatore sanitario e il personale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, impiegati presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) pubblici italiani del Comparto Sanità;

a valutare l'opportunità di adottare delle opportune iniziative di carattere normativo volte a valorizzare la figura dei ricercatori sanitari attra-

verso la riduzione del numero degli anni di servizio previsti dai contratti di lavoro a tempo determinato nei casi in cui i suddetti ricercatori abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati prima dei 10 anni, in vista di una loro collocazione all'interno degli enti del Servizio sanitario nazionale con contratti a tempo indeterminato e con riconoscimento dei titoli acquisiti ai fini concorsuali e di carriera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

a valutare l'opportunità di intervenire normativamente per definire adeguate quote di dotazioni organiche di personale della ricerca sanitaria e per introdurre un ruolo per la Dirigenza della ricerca sanitaria.

G/2633/6/12

ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, PIRRO, Giuseppe PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

premessi che:

gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono enti a rilevanza nazionale di eccellenza che svolgono all'interno della propria struttura, sia attività diagnostico-terapeutiche, sia attività di ricerca di elevatissimo livello nel campo biomedico e al tempo stesso in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, attraverso uno scambio continuo di conoscenze scientifiche fra attività di laboratorio e attività clinica;

la riforma degli IRCCS, rientra tra le azioni individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza- PNRR, nell'ambito della «Missione 6 – Salute», ove è previsto, entro il 2022, con decreto legislativo del Ministro della salute, il riordino della rete degli IRCCS, al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie;

la riforma degli IRCCS rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee; il provvedimento all'esame, pertanto, come previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

considerato che:

il provvedimento consta di un unico articolo recante la delega al governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, si prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il governo dovrà emanare

uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera a) alla q) ai quali il Governo dovrà attenersi;

in particolare, la lett m) dell'articolo 1, è volta a garantire comprovata competenza e professionalità anche manageriale dei componenti degli organismi di governo degli IRCCS pubblici e, esclusivamente degli organi scientifici, degli IRCCS privati tenendo conto della peculiarità dei predetti istituti e nel contesto del SSN, tenuto conto altresì dell'assenza di conflitto di interesse e fermo restando l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di composizione del collegio sindacale;

la relazione evidenzia che «gli organi degli IRCCS sono strumenti fondamentali per il sostegno e lo sviluppo armonioso e competitivo del sistema in ambito nazionale e internazionale e, pertanto, è necessario che la scelta dei componenti sia supportata da criteri oggettivi di professionalità e di competenza in relazione alle specificità di ciascun Istituto.»

appare auspicabile che sia meglio declinata la comprovata competenza e professionalità anche manageriale dei componenti degli organismi di governo degli IRCCS, con criteri precisi come: l'aver compiuto almeno sette anni di servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, nonché avere acquisito i titoli, in management sanitario, o di dottorato di ricerca, o di master di secondo livello, o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80;

impegna il Governo

a prevedere criteri precisi per meglio declinare la comprovata esperienza e professionalità per poter ambire al ruolo della *governance* degli IRCCS, anche al fine di rescindere il legame tra le nomine dei dirigenti della sanità e la politica, con l'intento di attuare la decisa separazione tra politica e amministrazione nella gestione del Servizio sanitario nazionale, in quanto negli ultimi anni, la commistione tra le due sfere rappresenta la causa più rilevante delle inefficienze in questo settore.

G/2633/7/12

Giuseppe PISANI, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, PIRRO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

premessi che:

il provvedimento all'esame consta di un unico articolo recante la delega al governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera a) alla q) ai quali il Governo dovrà attenersi;

in particolare, alla lettera b) dell'articolo 1 il secondo principio prevede la revisione sia della procedura di riconoscimento del carattere scientifico che di revoca e conferma degli IRCCS;

appare opportuno l'inserimento di una chiara indicazione – sia nell'ambito delle procedure di valutazione degli IRCCS per il mantenimento del loro carattere scientifico, sia in quelle autorizzatorie di nuovi Istituti – sulla garanzia che il rapporto di lavoro del personale degli IRCCS di diritto privato sia disciplinato dal contratto Nazionale della Sanità Privata firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e che al personale della ricerca venga garantito almeno analogo trattamento previsto per i ricercatori pubblici al fine impedire il protrarsi di fenomeni di *dumping* contrattuale che impediscono la parità di trattamento giuridico ed economico tra i lavoratori che operano in questo nevralgico settore;

gli IRCCS sono a tutti gli effetti inseriti – per le professionalità operanti e il conseguente carico sulla fiscalità generale attraverso i vari sistemi sanitari regionali – nelle prestazioni erogate dallo Stato, appare quindi ineludibile che venga applicata al personale in essi operante la disciplina contrattuale nazionale già in essere per l'area ed il comparto del SSN stipulata nel pubblico impiego, con le conseguenti tutele in ogni aspetto della contrattazione aziendale, o in subordine quello sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

l'evidente anomalia di una previsione di pari risultati a quelli pubblici, che siano ottenuti a scapito dei dirigenti medici e sanitari dipendenti, spesso costretti a turnazioni insostenibili e sottopagate, appare non tollerabile;

impegna il Governo

ad intervenire, per quanto di sua competenza, affinché sia garantita, con riguardo agli IRCCS di diritto privato, la parità di trattamento giuridico ed economico del personale impiegato, con l'applicazione della disciplina contrattuale nazionale già in essere per l'area ed il comparto del Servizio sanitario nazionale stipulata nel pubblico impiego, con le conseguenti tutele in ogni aspetto della contrattazione aziendale, o in subordine quello sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, anche al fine di impedire il protrarsi di fenomeni di *dumping* contrattuale che ostacolano la parità di trattamento giuridico ed economico tra i lavoratori che operano in questo nevralgico settore.

G/2633/8/12

MARINELLO, ENDRIZZI, MAUTONE, PIRRO, Giuseppe PISANI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

premessi che:

gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono enti a rilevanza nazionale di eccellenza che svolgono all'interno della propria struttura, sia attività diagnostico-terapeutiche, sia attività di ricerca di elevatissimo livello nel campo biomedico e al tempo stesso in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, attraverso uno scambio continuo di conoscenze scientifiche fra attività di laboratorio e attività clinica;

la riforma degli IRCCS, rientra tra le azioni individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, nell'ambito della «Missione 6 – Salute», ove è previsto, entro il 2022, con decreto legislativo del Ministro della salute, il riordino della rete degli IRCCS, al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie;

il testo all'esame consta di un unico articolo recante la delega al governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera a) alla q) ai quali il Governo dovrà attenersi;

in particolare, alla lettera a), dell'articolo 1, si mira al rafforzamento del ruolo degli IRCCS quali «Istituti di ricerca e cura» di rilevanza nazionale in cui si coniuga, nell'ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category* – MDC), integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età, la finalità principale dell'eccellenza della ricerca clinica, traslazionale e del trasferimento tecnologico con la correlata finalità di cura e assistenza svolti;

gli Istituti che possono altresì derivare da realtà ospedaliere emergenti in relazione a patologie di rilievo nazionale e ad alta specialità clinica, possono ricevere la qualifica di IRCCS attraverso una procedura che riconosce il loro carattere scientifico. Tale riconoscimento conferisce il diritto alla fruizione di un finanziamento statale – che si aggiunge a quello regionale –, finalizzato esclusivamente allo svolgimento della attività di ricerca relativa alle materie riconosciute;

appare più che mai opportuno integrare l'attività di ricerca degli IRCCS con quella sulle patologie emergenti come la *long Covid Syndrome*, i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione e nell'ambito della

salute mentale con particolare attenzione alla fascia di popolazione di età compresa tra l'adolescenza e la prima fascia dell'età adulta;

appare auspicabile prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione, revoca e conferma volti a incentivare l'integrazione degli stessi nella rete delle strutture territoriali, divenendo riferimento di alta specializzazione e di sostegno per l'assistenza e la cura delle succitate patologie croniche, anche mediante l'adozione di modelli che prevedano un approccio multidisciplinare integrato;

impegna il Governo

ad integrare l'attività di ricerca degli IRCCS nell'ambito preclinico, clinico, traslazionale, clinico-organizzativo nonché dell'innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico, rafforzando i compiti di cura e di assistenza svolti dalla rete territoriale anche nell'ambito di patologie emergenti come la *long Covid Syndrome*, i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione e nell'ambito della salute mentale con particolare attenzione alla fascia di popolazione di età compresa tra l'adolescenza e la prima fascia dell'età adulta;

a prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione, revoca e conferma volti a incentivare l'integrazione degli stessi nella rete delle strutture territoriali, divenendo riferimento di alta specializzazione e di sostegno per l'assistenza e la cura delle citate patologie croniche comprese, anche mediante l'adozione di modelli che prevedano un approccio multidisciplinare integrato.

G/2633/9/12

ZAFFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288»,

premesso che

al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003, gli IRCCS operanti erano complessivamente 35, prevalentemente in regime di diritto pubblico, mentre oggi il loro numero è aumentato fino ad arrivare a 51 (21 pubblici e 30 privati), come riportato nel documento della conferenza delle regioni e province autonome.

Considerato che

il finanziamento della Ricerca Corrente avviene annualmente dopo la verifica delle attività scientifiche di ricerca, assistenziali e di collaborazione con altri enti a livello nazionale e internazionale svolte nell'anno precedente attraverso l'utilizzo di parametri competitivi previsti dalla Programmazione triennale degli IRCCS;

in aggiunta alla valutazione basata su parametri competitivi, che alimenta le attività ordinarie, il Ministero finanzia anche le partecipazioni degli IRCCS a progetti congiunti europei della rete ERANet selezionati nell'ambito di call competitive e alle attività bilaterali del Ministero affari esteri e commercio internazionale (MAECI);

impegna il governo:

– a definire, in modo assolutamente circostanziato, i criteri su cui verranno eseguite le valutazioni sia degli IRCCS attualmente accreditati che di quelli di nuova istituzione;

– a trasmettere al Parlamento con cadenza annuale le informazioni sui riscontri dell'attività di vigilanza svolta dal Ministero sugli IRCCS attualmente accreditati e se questi hanno assolto al loro mandato di centro di riferimento sia in termini di produzione scientifica che di centro di riferimento assistenziale di rilievo nazionale;

– a seguire il criterio delle categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category* – MDC) per il riaccreditamento degli attuali IRCCS;

– a privilegiare la natura traslazionale della ricerca e l'impatto che questa ha avuto sull'attività degli IRCCS attualmente accreditati, come criterio per il riconoscimento dei nuovi IRCCS e per la conferma degli attuali IRCCS.

G/2633/10/12

LA RELATRICE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»,

premesso che:

gli IRCCS sono enti a rilevanza nazionale, dotati di autonomia e personalità giuridica, che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente collegata alle applicazioni cliniche, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

possono avere natura giuridica sia pubblica che privata e in virtù del loro contributo alla ricerca ricevono finanziamenti pubblici: nel 2017 il loro budget complessivo è stato di 150 milioni di euro. In Italia gli IRCCS sono attualmente cinquantuno, dei quali ventuno pubblici e trenta privati;

l'attuale disegno di legge, di iniziativa governativa, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati il 25 maggio 2022, reca una delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), in linea con il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dall'Italia ed approvato dalla Commissione europea. La revisione, che dovrebbe entrare in vigore entro il 31 dicembre dell'anno 2022, richiede l'adozione di uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

la delega prevista dal presente disegno di legge punta a rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale e a promuovere in via prioritaria l'eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico-organizzativa, compreso il trasferimento tecnologico indispensabile per supportare compiti di cura e di assistenza. In quest'ottica agiscono sia le politiche di ricerca del Ministero della salute, che il pieno rispetto dell'autonomia giuridico-amministrativa degli IRCCS;

tenuto conto che:

l'eccellenza, nella ricerca, nella assistenza, e nei modelli organizzativo-gestionali, resta l'asse fondamentale su cui ruota l'attuale revisione degli IRCCS. La nuova sfida riguarda proprio la definizione dei criteri di eccellenza con cui valutare la ricerca, l'attività clinica, l'innovazione tecnologica dei vari IRCCS, senza riferirsi a categorie obsolete che non danno ragione del forte impatto che gli IRCCS possono e debbono avere nelle politiche che riguardano la salute dei cittadini: dalla prevenzione alla diagnosi precoce, per approdare a trattamenti in cui si intrecciano strettamente ricerca sperimentale e sicurezza del paziente, con un nuovo modello di alleanza e di coinvolgimento del paziente nei processi decisionali;

l'eccellenza nella ricerca scientifica, così come l'eccellenza nei processi di diagnosi e cura, sono qualità che una volta conquistate necessitano di un aggiornamento continuo per mantenere un elevato standard di qualità sia nel livello delle prestazioni fornite che nei risultati scientifici ottenuti. D'altra parte proprio la natura degli IRCCS richiede che i risultati ottenuti con l'attività di ricerca e la qualità dell'assistenza siano sempre strettamente intrecciati. Cosa che richiede indicatori ad hoc, che non sempre coincidono con gli indicatori tipici di un Ente di Ricerca o di una buona Azienda ospedaliera. L'IRCCS richiede questa singolare e stretta sintonia tra ricerca e assistenza, che per altro rende gli IRCCS particolarmente idonei anche ad una elevata qualità dell'azione di formazione;

l'attuale delega punta a superare quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 288 del 2003, per cui il riconoscimento di nuovi IRCCS avviene con riferimento a un'unica specializzazione disciplinare e ai soli presidi in cui quella stessa attività è svolta; l'eccellenza

può avere una azione positiva di contagio, sia nella logica della collaborazione che in quella dell'emulazione, fedeli al principio che eccellenti si diventa e che mantenere il livello di eccellenza è tutt'altro che facile e scontato. D'altra parte la delega attuale prende in considerazione anche il criterio della collocazione territoriale dei nuovi IRCCS per ottenere una distribuzione il più possibile omogenea delle strutture di eccellenza sul piano nazionale. Cosa tutt'altro che facile proprio per quell'effetto di attrazione per cui una struttura di eccellenza stimola eccellenza e dove l'eccellenza non c'è è più difficile crearla, a meno che non si facciano interventi forti e determinati sul piano delle risorse umane, logistiche e tecnico-scientifiche oltre che su quello delle risorse economico-finanziarie;

in questo senso la legge delega ha previsto un sostegno esplicito, comprensivo di nuovi modelli di *governance* e di modalità di finanziamento per la valutazione delle reti degli IRCCS, sulla base di una programmazione quadriennale e nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, di semplificazione operativa, di condivisione delle conoscenze e di sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché con i partner scientifici e industriali, nazionali e internazionali. Nella rete tra gli IRCCS e nella reciproca collaborazione anche con altri Enti del SSN c'è spazio per apprendere la lezione dell'eccellenza, per capire come migliorare i propri risultati di ricerca e come prendersi cura più e meglio del paziente. Il sistema, in altri termini, è un sistema aperto a chi vuole fare il grande salto della qualità, per raggiungere i massimi standard possibili;

in ogni caso è evidente che il paziente, in qualunque regione viva, dovrà aver accesso alla eccellenza offerta da qualunque IRCCS, a seconda della sua patologia e della problematica specifica, nonché della qualità di ricerca-assistenza offerta dalle strutture per lui più facilmente raggiungibili. Ogni contesto di eccellenza deve poter essere accessibile ad ogni cittadino, proprio perché gli IRCCS costituiscono un'eccellenza nazionale prima ancora che regionale o locale;

un elemento innovativo nella legge delega potrebbe essere quello che riguarda il difficile tema della proprietà intellettuale dei risultati dell'attività di ricerca; fatta salva l'adesione a un codice di condotta che garantisca la leale concorrenza e il corretto utilizzo delle risorse, nel rispetto dei principi di sicurezza, stabiliti dalle raccomandazioni ministeriali, dei percorsi sperimentali, con una maggiore integrazione con i comitati etici territoriali, si deve prevedere l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono, proprio per garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, al rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione della ricerca e alla scelta del partner scientifico e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall'IRCCS. È necessario prevedere dispo-

sizioni che facilitino sia il passaggio dall'idea progettuale all'eventuale brevetto sia l'approdo alle fasi di produzione e di commercializzazione;

l'eccellenza degli IRCCS va attentamente valutata anche perché all'aumento del numero di IRCCS non corrisponde un automatico incremento delle risorse statali complessive destinate alle attività di ricerca svolte dai medesimi istituti; d'altra parte la possibilità di spostare di risorse dalla spesa sanitaria corrente alla ricerca sanitaria può incidere nella richiesta di riconoscimento di nuovi IRCCS,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di definire sempre meglio in cosa consista l'eccellenza nella ricerca e nella attività clinica nella struttura tipica degli IRCCS, in cui sono strettamente collegate; il nodo cruciale è quello già accennato: come misurare questa eccellenza, con quali e quanti parametri; comunicando in modo trasparente come sarà composta la struttura responsabile di questa valutazione, perché sia il più oggettiva possibile;

a valutare l'opportunità di tutelare la proprietà intellettuale degli IRCCS nel modo più coerente con i loro fini specifici, per stimolare sempre più e sempre meglio l'originalità della ricerca in essere, garantendo ai suoi protagonisti il giusto e meritato riconoscimento;

a valutare l'opportunità di un sistema di adeguamento delle risorse disponibili per gli IRCCS in modo tale da creare le condizioni perché sempre più Enti possano avere il riconoscimento di uno stile di lavoro eccellente, corroborato dai risultati clinici e scientifici di ciascuno di loro, senza che l'aumento del numero degli IRCCS si traduca in una riduzione delle risorse per ciascuno di loro.

G/2633/11/12

PARENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»

premesso che:

gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono strutture di eccellenza del Servizio Sanitario Nazionale che perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico, in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, e devono orientare le proprie attività di ricerca al trasferimento nella pratica assistenziale di interventi innovativi ed efficaci realizzando prestazione di ricovero e cura di alta specialità;

la presente delega intende garantire che si raggiungano gli obiettivi di riforma che nascono dalla componente 2 della Missione 6 «Salute» del PNRR concernente «Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale», e quindi con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie e consentire al sistema degli IRCCS di rispondere alle nuove sfide del SSN;

considerato che,

nella legge di riforma degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non è prevista l'assegnazione di funzioni agli IRCCS e che ogni regione disciplina la materia in maniera autonoma e diversificata non esistendo una legge quadro che obblighi le regioni a regolamentare le rispettive funzioni degli istituti,

impegna il Governo

ad inserire nel decreto di attuazione della legge di riforma degli IRCCS una norma quadro che preveda l'obbligo per tutte le Regioni di approvare una disciplina di riferimento unitaria che delinei le funzioni degli IRCCS, sia di diritto pubblico che di diritto privato.

G/2633/12/12

MAUTONE, ENDRIZZI, MARINELLO, PIRRO, Giuseppe PISANI

Il Senato

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»;

premesso che

l'articolo 1 del provvedimento in esame stabilisce che il Governo, al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale, anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, di seguito denominati «?IRCCS?», nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi;

considerato che

all'atto dell'emanazione del decreto legislativo n. 288 del 2003 in Italia erano operanti 35 IRCCS, prevalentemente in regime di diritto pubblico. Tale numero è progressivamente aumentato negli anni fino ad arrivare agli attuali 52 IRCCS, di cui 30 in regime di diritto privato;

la distribuzione attuale degli IRCCS evidenzia una netta prevalenza in alcune aree del nostro Paese penalizzando altre realtà regionali;

impegna il Governo

a prevedere che nel riordino della rete degli IRCCS, la cui attuazione deve essere realizzata entro il 31 dicembre 2002 con uno o più decreti legislativi, sia effettuata nel rispetto di una distribuzione più omogenea di tali istituti su tutto il territorio nazionale in modo da garantire la presenza di almeno un centro di eccellenza in ogni singola regione

a garantire l'istituzione di nuovi istituti IRCCS nell'area materno-infantile al fine di garantire attività di ricerca e cura e la promozione dell'eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica e traslazionale in ambito pediatrico.

G/2633/13/12

PARENTE

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge concernente Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,

premessi che:

gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono strutture di eccellenza del Servizio Sanitario Nazionale che perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico, in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, e devono orientare le proprie attività di ricerca al trasferimento nella pratica assistenziale di interventi innovativi ed efficaci realizzando prestazione di ricovero e cura di alta specialità;

la presente delega intende garantire che si raggiungano gli obiettivi di riforma che nascono dalla componente 2 della Missione 6 «Salute» del PNRR concernente «Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale», e quindi con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie e consentire al sistema degli IRCCS di rispondere alle nuove sfide del SSN;

considerato che:

è essenziale salvaguardare in questi Istituti la stretta integrazione tra ricerca ed assistenza, considerando lo specifico carattere di traslationalità della ricerca e la necessità di potenziare l'eccellenza clinica realizzata proprio attraverso la ricerca;

è opportuno assicurare un equo accesso da parte dei cittadini alle prestazioni di alta specialità degli IRCCS a prescindere dal luogo di resi-

denza del paziente in un quadro generale di appropriatezza e ottimizzazione dell'offerta assistenziale del SSN;

impegna il Governo:

in sede di esercizio della presente delega, a:

- assicurare, mediante gli accordi/contratti con tali Istituti, il livello quantitativo e qualitativo di prestazioni idonee a garantire l'inscindibile attività di ricerca;
- garantire la possibilità di accesso alle prestazioni degli IRCCS aventi sede in regioni diverse da quelle di residenza;
- rafforzare il principio del bacino di utenza interregionale degli IRCCS e, in particolar modo, di quelli aventi sede in regioni di piccole dimensioni.

G/2633/14/12

MARIN, FREGOLENT, CANTÙ, DORIA, LUNESU, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2663 recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i quali perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

la riforma degli IRCCS rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee nonché come si evince nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 19;

gli IRCCS si caratterizzano come poli di eccellenza e centri di riferimento per le attività di ricerca e, al contempo, in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari effettuando anche prestazioni di ricovero e cura di alta specialità e rappresentano uno strumento dinamico per la promozione, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie e terapie innovative in ambito sanitario e biomedico;

per la qualità delle prestazioni erogate e per l'alta specializzazione che li caratterizza, gli IRCCS rappresentano un punto di riferimento per

l'intero sistema sanitario nazionale, garantendo cure specializzate e d'ecceellenza;

appare, dunque, opportuno integrare l'attività di ricerca degli IRCCS con quella sulle patologie emergenti come i disturbi psichiatrici;

è auspicabile prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione, revoca e conferma volti a incentivare l'integrazione degli stessi nella rete delle strutture territoriali, divenendo riferimento di alta specializzazione e di sostegno per l'assistenza e la cura delle patologie psichiatriche, anche mediante l'adozione di modelli che prevedano un approccio multidisciplinare integrato.

impegna il Governo

a valutare la possibilità di:

integrare l'attività di ricerca degli IRCCS rafforzando i compiti di cura e di assistenza svolti dalla rete territoriale anche nell'ambito di patologie emergenti come i disturbi psichiatrici al fine di costituire piani straordinari di intervento volti ad implementare stabilmente le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali per i soggetti affetti da disturbi mentali nonché garantire, in ossequio ai principi costituzionali di cui all'articolo 32 della Costituzione e in aderenza alla normativa degli altri stati europei, il pieno accesso alle cure per i malati affetti da un disturbo psichico che volontariamente scelgono di sottoporsi al trattamento sanitario volontario (TSV), affinché sia assicurata la presa in carico, la cura e l'assistenza continua del paziente con disturbo psichico critico e grave per il quale non è obiettivamente prevedibile la dimissione dall'ospedale nel breve periodo;

prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione, revoca e conferma volti a incentivare l'integrazione degli stessi nella rete delle strutture territoriali, divenendo riferimento di alta specializzazione e di sostegno per l'assistenza e la cura delle citate patologie psichiatriche, anche mediante l'adozione di modelli che prevedano un approccio multidisciplinare integrato.

G/2633/15/12

CANTÙ, FREGOLENT, DORIA, MARIN, LUNESU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2633 recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»,

premessi che:

il provvedimento all'esame consta di un unico articolo recante la delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero

e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera *a*) alla *q*) ai quali il Governo dovrà attenersi;

la presente riforma è volta ad introdurre criteri e *standard* internazionali per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico degli IRCCS, sia degli IRCCS attualmente accreditati e convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che di quelli di nuova istituzione, con la valutazione basata su più ampi criteri, al fine di garantire esclusivamente la presenza di strutture di eccellenza secondo una matrice di principi da declinare secondo parametri oggettivi e misurabili a garanzia in punto di efficacia, in termini di contributo misurabile della ricerca alla sostenibilità in chiave universalistica della tutela della salute a garanzia dei livelli di essenziali di assistenza; di efficienza, in termini di appropriatezza dell'impiego delle risorse economico-finanziarie per dare di più costando di meno; di circolarità dell'innovazione in termini di effettiva accessibilità alle terapie avanzate secondo il bisogno espresso a garanzia della soddisfazione degli utenti e partecipazione dei cittadini; di equità, in termini di contrasto delle diseguaglianze degli interventi; di esiti positivi di prevenzione, medicina predittiva e personalizzata;

tra gli obiettivi a cui la riforma punta, inoltre, vi è lo sviluppo delle potenzialità degli istituti e la valorizzazione dell'attività di trasferimento tecnologico con le imprese;

in particolare, la lettera *d*) del provvedimento all'esame, introduce un principio che assicura l'accesso agli IRCCS, in quanto istituti di ricerca e assistenza a rilevanza nazionale, indipendentemente dalla regione di residenza del paziente, allo scopo di garantire un equo accesso dei cittadini alle prestazioni di alta specialità tipiche, per competenza e specializzazione tecnologica, degli IRCCS;

ritenuto che:

è indispensabile la creazione di un sistema organizzativo omogeneo, in grado di garantire il potenziamento e il confronto costante delle *performance* raggiunte dai singoli IRCCS nel quadro degli innovativi principi di legge delega a garanzia di monitoraggio, valutazione e controllo degli impieghi e degli esiti di tutti gli erogatori della rete di offerta accreditata e convenzionata;

impegna il Governo in linea con i principi di delega di cui al presente provvedimento e le nuove regole di accreditamento e contrattualizzazione delle strutture di cui all'articolo 16 della legge annuale per la concorrenza e il mercato:

a prevedere adeguate disposizioni attuative per il rafforzamento delle funzioni in capo ad Agenas, quale organismo indipendente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa, contabile e gestionale, per la realizzazione del sistema

di valutazione quanti- qualitativa, monitoraggio e controllo degli impieghi e degli esiti delle prestazioni erogate in regime di servizio sanitario nazionale nell'interesse dell'utenza, ricomprendendo nel rating delle strutture accreditate e convenzionate del sistema sanitario nazionale gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico e di diritto privato nella nuova Rete di Offerta integrata secondo criteri e indicatori oggettivi e misurabili, anche con l'impiego di tecniche di Machine Learning.

G/2633/16/12

SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»,

premesso che:

nell'elencare i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo unico del disegno di legge prevede, al comma 1, lettera *n*), la «revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»

considerato che:

a seguito dell'entrata in vigore del comma 14, articolo 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, la spesa complessivamente destinata dalle regioni e province autonome all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera e territoriale è rimasta invariata, per espressa statuizione normativa benché, nonostante il FSN sia stato nel tempo significativamente aumentato;

visto che:

fino ad oggi soltanto le aziende pubbliche hanno beneficiato di tali risorse incrementalì, con conseguente ed evidente alterazione dei livelli di finanziamento complessivamente assegnati alla sanità accreditata e a quella pubblica;

impegna il Governo:

nella redazione dello schema di decreto legislativo attuativo della delega, a valutare l'opportunità di introdurre una rivalutazione automatica, su base annua, del livello di spesa complessivamente assegnato ai soggetti accreditati in considerazione degli eventuali incrementi del FSN, fatta

salva la libertà delle regioni e delle province autonome di individuare la destinazione delle risorse così determinate.

Art. 1.

1.1

ZAFFINI

Al comma 1, lettera a) aggiungere, infine, le parole: «e secondo gli indicatori dell'European Research Council (ERC)».

1.2

ZAFFINI

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) disporre norme che istituiscano meccanismi di adeguamento annuale dei finanziamenti agli IRCCS per le relative attività che consentano l'aumento o la diminuzione delle risorse in misura proporzionata all'aumento o alla diminuzione del numero degli istituti riconosciuti nonché prevedere modalità di finanziamento annuali e pluriennali che consentano una adeguata programmazione delle attività di ricerca;».

1.3

ZAFFINI

Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «per un'unica specializzazione disciplinare,» inserire le seguenti: «anche con articolazioni e arricchimenti in diverse aree scientifiche e assistenziali,».

1.4

ZAFFINI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «soglie di valutazione elevati riferiti all'attività di ricerca,» inserire le seguenti: «valorizzando l'attività di ricerca traslazionale».

1.5

ZAFFINI

Alla lettera c) del comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e il bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche di cui alla lettera a)».

1.6

ZAFFINI

Al comma 1, lettera f), dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «prevedendo valutazioni di attività e qualità dell'attività svolta a livello sia di ricerca che di attività assistenziale specifica per le sedi periferiche indipendentemente dalla sede principale».

1.7

ZAFFINI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere che nelle regioni in cui insistono IRCCS una quota parte, pari ad almeno il 10 per cento, delle nuove risorse destinate agli interventi di ristrutturazione edilizia, dell'ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, sia destinata agli IRCCS con equa ripartizione tra gli istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato; prevedere che, in considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota;».

1.8

SBRANA

Alla lettera n) del comma 1, dopo le parole: «e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 428 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017» aggiungere le seguenti: «con riferimento alle modalità di definitivo inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria di cui al comma 428, nonché alle procedure di accesso in sovrannumero alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al comma 431 e».

1.9

ZAFFINI

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: «con facoltà» fino alla fine della lettera con le seguenti: «riducendo a cinque il numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato e disponendo nelle piante organiche degli IRCCS il ruolo del dirigente ricercatore, con contratto a tempo indeterminato, al quale si potrà accedere a seguito degli anni di servizio previsti solo se in possesso di laurea magistrale e di dottorato di ricerca.».

1.10

SBRANA

Alla lettera n) del comma 1 sopprimere le parole: «anche al fine dell'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 242

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 29 giugno 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

C. 3625 Governo, approvato dal Senato. e abb.

(Parere alle Commissioni VII e XI della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (*PD*), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di «organizzazione delle attività culturali» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) alla quale la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 2004) ha ricondotto le misure di sostegno allo spettacolo. Con riferimento alla delega per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche di cui all’articolo 1, comma 1, assume anche rilievo la materia di esclusiva competenza statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g), competenza alla quale la Corte costituzionale (sentenza n. 153 del 2011) ha appunto ricondotto la disciplina delle fondazioni. Per quanto concerne il registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo di cui all’articolo 2 assume rilievo la competenza concorrente in materia di professioni (articolo 117, terzo comma); con riferimento a tale competenza merita però richiamare che la giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 98 del 2013) ha affermato il principio che «la potestà legislativa regionale nella

materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato». Con riferimento infine alle norme previdenziali di cui all'articolo 4 assume rilievo la competenza esclusiva statale in materia di «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera o).

A fronte di questo intreccio di competenze, il testo prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, richiamo:

- le deleghe disposte dall'art. 2, le quali, in virtù del comune rinvio al procedimento d'adozione già previsto dall'art. 2, comma 5, della legge n. 175 del 2017, dovranno essere esercitate acquisendo, sullo schema di decreto, l'intesa in Conferenza unificata;
- la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito della definizione dei requisiti per l'iscrizione agli albi di cui agli artt. 3 e 4;
- la previsione del parere della Conferenza Stato-regioni in sede di definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio dello spettacolo *ex art.* 5;
- la necessità di acquisire l'intesa della Conferenza Stato-Regioni relativamente alla definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, a norma dell'art. 6;
- la previsione, recata nell'art. 7, di Osservatori regionali dello spettacolo.

Invita a valutare l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali anche con riferimento all'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 3 dell'articolo 9 e chiamato a disciplinare il Tavolo permanente per lo spettacolo istituito dal medesimo articolo. In particolare, alla luce della prevalenza, tra i compiti del Tavolo di aspetti riconducibili alla competenza esclusiva statale (quali quelli relativi alla disciplina dei contratti di lavoro e previdenziale e al riconoscimento professionale; richiamo al riguardo il comma 2 dell'articolo 9), a cui si affianca più in generale un coinvolgimento della competenza concorrente in materia di organizzazione delle attività culturali, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata. Invita anche a valutare l'opportunità di integrare, al comma 4 del medesimo articolo, la composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali.

Ricorda, infine, che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nella seduta del 21 dicembre 2021, esprimendo in quella occasione un parere favorevole con una condizione volta a richiedere di valutare con la massima attenzione le proposte di modifica e integrazione del testo contenute nel parere della Conferenza Stato-regioni.

Illustra quindi il contenuto del provvedimento.

L'articolo 1 apporta modificazioni all'art. 1, comma 1, della legge n. 175 del 2017 («Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia»), dirette a integrare i princìpi della disciplina in materia di spettacolo. Si attribuiscono alla Repubblica ulteriori funzioni in materia di spettacolo.

L'articolo 2 conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni normative in materia di spettacolo. Si tratta di una delega analoga a quella di cui all'articolo 2 della L. 22 novembre 2017, n. 175, non esercitata entro i termini ivi previsti (12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge), della quale la disposizione richiama i princìpi e criteri direttivi, il procedimento, nonché le condizioni per l'adozione dei decreti legislativi e delle eventuali disposizioni correttive e integrative. Il comma 2 introduce specifici ulteriori princìpi e criteri direttivi con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, in materia di requisiti del sovrintendente e del direttore artistico, da verificare in sede di attribuzione dei relativi incarichi. Il comma 3 integra le disposizioni relative all'esercizio della delega in materia di spettacolo di cui all'art. 1, comma 1, del provvedimento in esame, con la previsione che i decreti legislativi (di cui al medesimo articolo 1, comma 1) introducano disposizioni per il riconoscimento dei *Live Club* quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività. La delega, da esercitare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, riguarda nello specifico i seguenti ambiti: 1) il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310; 2) la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Quanto alle norme procedurali per l'esercizio della delega, il comma 1 in esame opera un rinvio ai contenuti dell'articolo 2, commi 5, 6 e 7 della legge n.175 del 2017. Ai sensi del richiamato comma 5, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata e previo parere del Consiglio di Stato.

Il comma 4 reca una delega al Governo per la definizione di nuove norme in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo. La delega deve essere esercitata entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 5 reca una delega al Governo per la definizione di norme in materia di equo compenso dei lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti degli spettacoli dal vivo di cui al successivo articolo 4.

Il comma 6 reca una delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato, individuate mediante un apposito decreto ministeriale. Tale delega concerne anche l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero della cultura, il registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo. La disposizione (al comma 1), dispone che tale registro sia articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste.

L'articolo 4 introduce il riconoscimento e la disciplina della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo.

L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'Osservatorio dello spettacolo, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, già istitutivo di un Osservatorio dello spettacolo nell'ambito dell'Ufficio studi e programmazione dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'articolo 6 istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo di cui all'articolo 5 e gli osservatori regionali dello spettacolo di cui all'articolo 7. Il comma 1 specifica che l'istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo è finalizzata ad assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività.

L'articolo 7 disciplina il concorso delle Regioni all'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame. Tali principi sono qualificati come principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 8 prevede che l'INPS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

L'articolo 9 istituisce, presso il Ministero della cultura, il Tavolo permanente per il settore dello spettacolo. Il comma 1 specifica che lo scopo dell'istituzione del Tavolo è quello di favorire il dialogo fra gli operatori, nell'ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19. Il comma 2 individua le seguenti particolari funzioni-obiettivo del Tavolo: i) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro (lett. a)); ii) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle 21 prestazioni

(lett. *b*)); iii) il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo (lett. *c*). Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione: i) della composizione del Tavolo. Il comma 4 reca la disciplina della composizione del Tavolo, prevedendo che esso sia presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato e sia costituito da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

L'articolo 10 eleva da 100 euro a 120 euro il limite massimo di importo giornaliero per la contribuzione e la base di calcolo relative ai trattamenti di malattia e di maternità o di paternità (ivi compresi quelli per congedo parentale) dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi, a tempo determinato (iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo); l'incremento in esame decorre dal 1° luglio 2022.

L'articolo 11 consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo.

L'articolo 12 integra i criteri di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) di cui all'art. 1 della legge n. 163 del 1985, al fine di promuovere l'equilibrio di genere (comma 1) e l'impiego nelle rappresentazioni liriche di giovani talenti italiani (comma 2).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi

C. 3580 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, chiede al senatore Tosato di assumerne le funzioni.

Il senatore Paolo TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile, sia alla competenza esclusiva

statale in materia di tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione) sia alle competenze concorrenti relative alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento già prevedeva, nel testo iniziale una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso l'inserimento di due rappresentanti della Conferenza unificata, di due rappresentanti della regione Umbria e di due rappresentanti del comune di Assisi tra i componenti del Comitato nazionale per la celebrazione, nel 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco.

Su quel testo, la Commissione ha espresso, nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 9 marzo 2022, un parere favorevole con due osservazioni, volte a richiedere la previsione del parere in sede di Conferenza unificata:

– all'articolo 2, comma 3, con riferimento all'adozione del DPCM chiamato a stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo per le celebrazioni;

– all'articolo 3, comma 5, con riferimento all'adozione del DPCM con il quale possono essere nominati ulteriori componenti del Comitato nazionale

Ricorda che le osservazioni sono state recepite. Al Senato il testo inoltre è stato integrato, all'articolo 3, comma 2, prevedendo la partecipazione come componente di diritto del Comitato anche del sindaco di Assisi.

Illustra dunque brevemente il contenuto del provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 1, recante le finalità del disegno di legge, la Repubblica celebra la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte, che cade nell'anno 2026. Tale attività si colloca nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, che la Costituzione attribuisce alla Repubblica.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, l'istituzione, per le richiamate finalità, del Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Ad esso è assegnato un contributo complessivo di 4.510.000 euro per il periodo compreso fra il 2022 e il 2028. Il comma 3 demanda l'individuazione dei criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del richiamato contributo – da effettuare nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno e in ragione delle esigenze connesse al programma culturale (di cui all'articolo 4, comma 2) – ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale decreto è adottato su proposta del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281). Il comma 4 stabilisce, infine, che al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

L'articolo 3 reca disposizioni su composizione e funzionamento del Comitato nazionale. Ai sensi del comma 1, il Comitato nazionale è formato da venti componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ai sensi del comma 2, il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Quanto agli altri componenti, oltre al sindaco del Comune di Assisi, che ne fa parte di diritto, essi sono designati: due dal Ministro della cultura; due dal Ministro del turismo; tre dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca d'intesa tra loro; uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; due dalla Conferenza unificata; due dalla Regione Umbria; due dal Comune di Assisi; uno dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra – Gualdo Tadino; due dalla Conferenza dei ministri generali del primo ordine francescano e del terzo ordine regolare e uno dalla Società internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede in Assisi. È peraltro prevista la possibilità di un'integrazione dei componenti del Comitato nazionale, fino ad un massimo di ulteriori tre componenti. In proposito, il comma 5 stabilisce che tale facoltà può essere attivata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, previo parere della Conferenza unificata.

L'articolo 4 dispone in materia di durata e compiti del Comitato nazionale. In particolare, il comma 1 stabilisce che esso opera a decorrere dalla data di adozione del DPCM di nomina dei componenti e di funzionamento del medesimo Comitato (di cui all'articolo 3, comma 1) e che resta in carica sino alla data del 30 aprile 2028. Va peraltro rilevato, anche alla luce della distribuzione temporale delle richiamate autorizzazioni di spesa (v. articolo 2, comma 2), che le attività principali si concentreranno nel 2026 e, sia pure in minor misura, negli anni immediatamente precedenti. La data di cessazione del Comitato, che cade a distanza di circa un anno e mezzo dalla data di effettiva ricorrenza dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (fine di ottobre 2026), pare finalizzata non solo a favorire il completamento delle iniziative celebrative, ma anche a consentire al medesimo Comitato di disporre di un tempo maggiore per portare a termine le attività di rendicontazione. Il comma 2 affida al Comitato il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi. Nello specifico, ai sensi del comma 2, il Comitato è chiamato a : elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera del Santo, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale; predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente

legge, inclusi eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità; elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica; predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e dei cammini francescani, nonché di promozione commerciale in ambito culturale connesse alla celebrazione. Il comma 3 stabilisce che nell'ambito dei richiamati programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati siano ricomprese : a) la pubblicazione dell'edizione delle fonti sulla vita e sull'opera di San Francesco d'Assisi e sulle origini dell'Ordine francescano fino al XIV secolo, a cura della Società internazionale di studi francescani, che vi provvede in coordinamento con l'Edizione nazionale delle fonti francescane; b) la pubblicazione del catalogo dei codici medievali del Fondo antico comunale e la catalogazione del Fondo antico dei libri a stampa della Biblioteca comunale conservati presso il Sacro Convento in Assisi, a cura della Società internazionale di studi francescani, in collaborazione con il medesimo Sacro Convento. I piani e i programmi sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura e del Ministero del turismo.

Ai sensi dell'articolo 5, recante disposizioni finanziarie, agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 3 200, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

S. 2633 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 12^a Commissione del Senato)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento, il quale, in attuazione del PNRR, attribuisce al Governo una delega per la riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, appaia riconducibile alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, nonché alla tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento opportunamente prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi (articolo 1, comma 2).

Ricordo che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo, nella seduta del 19 maggio 2022, un parere favorevole.

Più nello specifico, il provvedimento in esame, di un solo articolo e collegato alla manovra di finanza pubblica, reca e disciplina la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito: IRCSS) sulla base di alcuni principi e criteri direttivi definiti dalle lettere da *a*) a *q*).

Finalità delle delega è quella di assicurare il rafforzamento della qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale – interdisciplinare – anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute.

I principi e criteri direttivi di delega sono i seguenti:

– prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome, le modalità e le condizioni per potenziare il ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale. Tali Istituti di ricerca devono, in particolare, promuovere in via prioritaria l'eccellenza della ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico organizzativa, nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico, da integrare con i compiti di cura e assistenza, nell'ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category* – MDC; lettera *a*);

– revisionare i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico, per la revoca nonché per la conferma, su base quadriennale, differenziando e valorizzando gli IRCSS monotematici (per singola materia) e IRCCS politematici (per più aree biomediche integrate), (lettera *b*);

– prevedere, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, anche criteri di valutazione riferiti in via prioritaria alla localizzazione territoriale dell'istituto, all'area tematica oggetto di riconoscimento e al bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche di cui alla precedente lett. *a*), fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria. (lettera *c*);

– disciplinare le modalità di accesso da parte di pazienti extraregionali alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del SSN (lettera *d*);

– prevedere, ai fini dei nuovi riconoscimenti degli IRCCS proposti dalla Regioni, che in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, d'intesa con le Regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS possa essere vincolata, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi delle diverse prestazioni assistenziali dei medesimi Istituti, ai previsti fabbisogni del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l'erogazione di risorse coerenti con i tali fabbisogni (lettera *e*); al riguardo segnala l'opportunità di approfondire, come rilevato anche nel parere reso sul provvedimento lo scorso 11 maggio dalla Conferenza Stato-regioni, se l'eventuale quota vincolata verrà introdotta a valere sul fabbisogno standard a livello nazionale oppure regionale;

– regolamentare, per gli IRCSS aventi sedi in più Regioni, le modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, dotate di capacità operative di alto livello (specifica aggiunta in sede referente), anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale (lettera *f*);

– disciplinare la costituzione, la *governance*, le modalità di finanziamento e la valutazione delle reti degli IRCCS secondo le aree tematiche di cui alla precedente lettera *a*), anche multidisciplinari, nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, semplificazione operativa, condivisione delle conoscenze e sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione verso altri enti del SSN, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché di partner scientifici ed industriali, nazionali ed internazionali e sulla base di una programmazione quadriennale (lettera *g*); al riguardo segnala l'opportunità di approfondire, come rilevato anche nel parere reso sul provvedimento lo scorso 11 maggio dalla Conferenza Stato-regioni, se tra i partner scientifici siano comprese le università;

– promuovere, nel rispetto dell'autonomia regionale, il coordinamento tra direzione generale e direzione scientifica degli IRCSS, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica e l'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l'attività di ricerca e quella di assistenza (lettera *h*);

– prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività di vigilanza da parte del Ministero della salute sugli IRCCS sia di diritto pubblico, sia di diritto privato, anche mediante l'acquisizione di documenti e di informazioni e il monitoraggio costante volto ad accertare il mantenimento degli standard e dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, in relazione ai già illustrati requisiti richiesti per il riconoscimento scientifico (lettera *i*);

– disciplinare il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici al fine di rendere compatibile l'esercizio del predetto incarico con lo svolgimento di attività di ricerca pre-clinica, traslazionale, clinica e di formazione, da espletare nell'esclusivo interesse dell'istituto di appartenenza, nonché il trattamento economico dei direttori scientifici in modo che sia equiparato a quello del direttore generale (lettera *l*);

– individuare i requisiti di comprovata professionalità e competenza anche manageriale dei componenti degli organismi di governo degli IRCCS di diritto pubblico e esclusivamente degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato, in relazione alla specificità dei medesimi istituti (lettera *m*);

– procedere, in relazione agli IRCCS pubblici e agli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), alla revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria prevista dalla legge di bilancio 2018 (commi da 422 a 434, articolo 1, della legge n. 205 del 2017); promuovere la mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS pubblici, gli enti pubblici di ricerca e le Università (lettera *n*);

– assicurare che l'attività di ricerca degli IRCCS sia svolta nel rispetto dei criteri internazionali di trasparenza e di integrità della ricerca, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d'impatto della ricerca sulla salute dei cittadini (lettera *o*);

– prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca (lettera *p*);

– disporre il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di IRCCS, anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti attuativi della presente legge; sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge n. 187 del 1995, che sancisce l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico Bambino Gesù ed il Servizio sanitario nazionale (lettera *q*).

I decreti legislativi di attuazione sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, con il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. Entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo può comunque adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi (articolo 1, commi 2, 3 e 4).

Viene infine sancita la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 1, comma 5).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 8,50.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo
(C. 3625 Governo, approvato dal Senato, e abb.)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3625
Governo, approvato dal Senato, e abb., recante delega al Governo e altre
disposizioni in materia di spettacolo;

richiamato il parere sul provvedimento reso nel corso dell'iter al Se-
nato, nella seduta del 21 dicembre 2021 e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla compe-
tenza legislativa concorrente in materia di «organizzazione delle attività
culturali» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) alla quale la giu-
risprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 2004) ha ricon-
dotto le misure di sostegno allo spettacolo; con riferimento alla delega per
il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di fondazioni lirico-
sinfoniche di cui all'articolo 2, comma 1, assume anche rilievo la materia
di esclusiva competenza statale "ordinamento e organizzazione ammini-
strativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" (articolo 117, secondo
comma, lettera g), competenza alla quale la Corte costituzionale (sentenza
n. 153 del 2011) ha appunto ricondotto la disciplina delle fondazioni; per
quanto concerne il registro nazionale dei professionisti operanti nel settore
dello spettacolo di cui all'articolo 3 e il riconoscimento della professione
di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 4,
assume rilievo la competenza concorrente in materia di professioni (arti-
colo 117, terzo comma); con riferimento a tale competenza merita però
ricordare che la giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda ad
esempio la sentenza n. 98 del 2013) ha affermato il principio che «la po-
testà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve
rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professio-
nali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere
necessariamente unitario, allo Stato»; con riferimento infine alle norme
previdenziali di cui agli articoli 8 e 10 assume rilievo la competenza
esclusiva statale in materia di «previdenza sociale» (articolo 117, secondo
comma, lettera o);

a fronte di questo intreccio di competenze, il testo prevede forme
di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; si richiamano,
in particolare, le deleghe disposte dall'articolo 2, le quali, dovranno essere
esercitate acquisendo l'intesa in Conferenza unificata; la previsione del
parere della Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito della definizione dei
requisiti per l'iscrizione agli albi di cui agli articoli 3 e 4; la previsione

del parere della Conferenza Stato-Regioni in sede di definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio dello spettacolo *ex* articolo 5; la necessità di acquisire l'intesa della Conferenza Stato-Regioni relativamente alla definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, a norma dell'articolo 6; la previsione, recata nell'articolo 7, di Osservatori regionali dello spettacolo;

si valuti l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali anche con riferimento all'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 3 dell'articolo 9 e chiamato a disciplinare il Tavolo permanente per lo spettacolo istituito dal medesimo articolo; in particolare, alla luce della prevalenza, tra i compiti del Tavolo, di aspetti riconducibili alla competenza esclusiva statale (quali quelli relativi alla disciplina dei contratti di lavoro e previdenziale e al riconoscimento professionale; si veda al riguardo il comma 2 dell'articolo 9), a cui si affianca più in generale un coinvolgimento della competenza concorrente in materia di organizzazione delle attività culturali, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata; si valuti altresì l'opportunità di integrare, al comma 4 del medesimo articolo, la composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il previo parere in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 9 comma 3 e chiamato a disciplinare il Tavolo permanente per lo spettacolo, nonché di prevedere, al comma 4 del medesimo articolo, l'integrazione della composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario
della morte di San Francesco d'Assisi
(C. 3580 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3580 recante disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi;

richiamato il parere espresso sul provvedimento nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 9 marzo 2022, e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile sia alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione) sia alle competenze concorrenti relative alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma);

a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento, già nel testo originario, prevedeva una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso l'inserimento di due rappresentanti della Conferenza unificata, di due rappresentanti della regione Umbria e di due rappresentanti del comune di Assisi tra i componenti del Comitato nazionale per la celebrazione, nel 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco;

in recepimento di due osservazioni contenute nel richiamato parere reso dalla Commissione, è stata poi introdotta la previsione del parere della Conferenza unificata all'articolo 2, comma 3, ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo per le celebrazioni, e all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'adozione del DPCM, previsto per la nomina di ulteriori componenti nel Comitato nazionale per le celebrazioni;

il testo è stato inoltre integrato, all'articolo 3, comma 2, con la previsione della partecipazione, come componente di diritto del Comitato, del sindaco di Assisi;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (S. 2633 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2633, approvato dalla Camera, recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, nella seduta del 19 maggio 2022, e rilevato che:

– il provvedimento appare riconducibile alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché alla tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

– a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento opportunamente prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi (articolo 1, comma 2);

– all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), come segnalato dalla Conferenza Stato-regioni nel parere reso sul provvedimento, andrebbe approfondito se, nel prevedere che una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS possa essere vincolata, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi delle diverse prestazioni assistenziali dei medesimi Istituti, ai previsti fabbisogni del Servizio sanitario nazionale, si faccia riferimento al fabbisogno sanitario standard della singola regione interessata oppure a quello nazionale;

all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), come pure segnalato dal richiamato parere della Conferenza Stato-regioni, andrebbe approfondito se tra i partner scientifici degli IRCCS siano comprese le università;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettere *e*) e *g*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 29 giugno 2022

Comitato XXIII

**Infiltrazioni della criminalità organizzata
nelle autonomie territoriali e nei collegi amministrativi,
misure di scioglimento e commissariamento e procedimenti
elettorali successivi alle gestioni commissariali**

Riunione n. 5

Coordinatore: MIGLIORE (IV)

Orario: dalle ore 13,58 alle ore 14,50

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 29 giugno 2022

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 29 giugno 2022

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione di Maria Siclari, Direttore Generale ISPRA, e di Vito Bruno, Direttore Generale ARPA Puglia, sul tema dell'Ilva di Taranto

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Maria Siclari, Direttore Generale ISPRA, e di Vito Bruno, Direttore Generale ARPA Puglia. Partecipano Michele Frattini, Ingegnere ISPRA, Vincenzo Campanaro, Direttore scientifico ARPA Puglia, e Fabio Pascarella, Responsabile dell'area siti contaminati dell'ISPRA.

Rileva che l'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema dell'Ilva di Taranto.

Maria SICLARI, *Direttore Generale ISPRA*, e Vito BRUNO, *Direttore Generale ARPA Puglia*, Michele FRATINI, *Ingegnere ISPRA*, Vincenzo CAMPANARO, *Direttore scientifico ARPA Puglia*, Fabio PASCARELLA, *Responsabile dell'area siti contaminati dell'ISPRA*, svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, l'onorevole Giovanni VIANELLO (*Misto-Alternativa*) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Maria SICLARI, *Direttore Generale ISPRA*, Vito BRUNO, *Direttore Generale ARPA Puglia*, Michele FRATINI, *Tecnologo Ricercatore presso ISPRA*, Vincenzo CAMPANARO, *Direttore scientifico ARPA Puglia*, Fabio PASCARELLA, *Responsabile dell'area siti contaminati dell'ISPRA*, rispondono ai quesiti posti.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 16,45.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, l'onorevole Giovanni VIANELLO (*Misto-Alternativa*).

Maria SICLARI, *Direttore Generale ISPRA*, Vito BRUNO, *Direttore Generale ARPA Puglia*, Michele FRATINI, *Tecnologo Ricercatore presso ISPRA*, Vincenzo CAMPANARO, *Direttore scientifico ARPA Puglia*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 17,20 alle ore 17,25.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 29 giugno 2022

Plenaria

234^a Seduta

Presidenza del Presidente

URSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco GABRIELLI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori ARRIGONI (*L-SP-PSd’Az*) e FAZZONE (*FIBP-UDC*) e i deputati Enrico BORGHI (*PD*) e VITO (*FI*).

Il prefetto GABRIELLI ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 10,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Mercoledì 29 giugno 2022

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 29 giugno 2022

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,50 alle ore 8,55.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 757 di giovedì 16 giugno 2022 (2° Supplemento), seduta n. 8ª delle Commissioni riunite affari costituzionali (1ª), e istruzione (7ª), sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla pagina 4, alla 33ª riga, le parole: «23.24 (testo 4)» sono soppresse;
- alla pagina 6, alla 4ª riga, dopo le parole: «da esaminare», sono inserite le seguenti: «unitamente all'emendamento 14.15 (testo 3)»;
- alla pagina 6, alla 24ª riga, dopo la parola: «2.9» sono inserite le seguenti: «(testo 2)»;
- alla pagina 7, alla 12ª riga, le parole: «19.0.8 (testo 2)», sono sostituite dalle seguenti: «19.0.8»;
- alla pagina 8, alla 12ª riga, le parole: «37.0.10 (testo 2)» sono sostituite dalle seguenti: «37.0.10 (testo 3)»;
- alla pagina 9, alla 30ª riga, le parole: «IL PRESIDENTE propone» sono sostituite da: «IL PRESIDENTE avverte che è stata presentata la riformulazione dell'emendamento 23.24 (testo 3) in un testo 4, pubblicata in allegato. Propone, quindi,»;
- alla pagina 13, alla 19ª riga, le parole: «si riserva di esprimersi l'emendamento 15.0.7» sono soppresse;
- alla pagina 13, alla 26ª riga, le parole da: «propone una riformulazione dell'emendamento» fino a: «favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «Esprime parere favorevole sull'emendamento 23.24 (testo 4)»;
- alla pagina 13, alla 32ª riga, le parole: «27.3 (testo 3)» sono sostituite dalle seguenti: «27.3 (testo 4)»;
- alla pagina 14, alla 6ª riga, le parole: «sottoscrive l'emendamento 21.5 (testo 3) e lo ritira» sono sostituite dalle seguenti: «ritira l'emendamento 21.5 (testo 3)»;
- alla pagina 15, alla 19ª riga, dopo le parole: «10.11» sono inserite le seguenti: «(testo 2)»;
- alla pagina 16, alla 12ª riga, le parole: «testo 4» sono sostituite dalle seguenti: «testo 3».

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 764 di martedì 28 giugno 2022, seduta n. 320ª della Commissione istruzione (7ª), sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla pagina 66, quinta riga, sostituire le parole: «due affari assegnati» con le seguenti: «un affare assegnato»;
- alla pagina 66, nona riga, le parole: «e, su iniziativa del senatore Cangini, per le celebrazioni dei 250 anni dalla nascita del compositore Gaspare Spontini, che ugualmente ricorrono nel 2024.» sono soppresse.

